

CCII.

TORNATA DEL 5 APRILE 1886

Presidenza del Presidente DURANDO.

Sommario. — *Seguito della discussione del progetto di legge per l'avanzamento nel R. esercito — Approvazione dell'art. 20 — Osservazioni del Senatore Bertolè-Viale, Relatore, intorno all'art. 19 già votato e dichiarazione del Ministro della Guerra — Approvazione degli articoli 21 e 22 — Osservazioni sull'art. 23 dei Senatori Torre F., Majorana, del Relatore e del Ministro della Guerra — Approvazione dell'art. 23 e dei successivi fino al 34 inclusivamente — Domanda di schiarimenti del Senatore Borelli sull'art. 35 — Osservazioni del Relatore e del Senatore Mezzacapo — Spiegazioni del Ministro della Guerra — Approvazione dell'art. 35 e successivi fino al 40, con alcune varianti concordate fra il Ministro della Guerra e il Relatore — Avvertenze del Senatore Mezzacapo intorno all'art. 41, cui rispondono il Ministro della Guerra e il Relatore — Approvazione dell'art. 41 e dei seguenti 42 e 43 — Considerazioni del Senatore Mezzacapo sugli articoli 44 e 45 — Spiegazioni del Ministro della Guerra — Approvazione dell'art. 44 con la soppressione del terzo comma — Approvazione degli articoli dal 45 al 50 inclusivo — Considerazioni del Ministro della Guerra sull'art. 51 e dei Senatori Gadda, Villari e Vitelleschi — Proposta del Senatore Alfieri di rinvio del seguito della discussione alla tornata successiva, approvata.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 30 pom.

È presente il Ministro della Guerra; più tardi intervengono i Ministri degli Esteri e d'Agricoltura e Commercio.

Il Senatore, *Segretario*, CORSI L. legge il processo verbale della tornata antecedente, che è approvato.

Seguito della discussione del progetto di legge N. 243.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul progetto di legge: « Avanzamento nel Regio Esercito ».

Ieri fu discusso ed approvato l'art. 19. Ora viene l'art. 20 che fu concordato tra l'Ufficio

Centrale e il signor Ministro, del quale si dà lettura.

Il Senatore, *Segretario*, MALUSARDI legge:
(V. *infra*).

PRESIDENTE. A questo articolo il signor Ministro della Guerra intendeva fare un'aggiunta, che si era riservato di formulare di concerto coll'Ufficio Centrale. Prego perciò lo stesso signor Ministro e l'Ufficio Centrale di dichiarare se siansi posti d'accordo.

Senatore BERTOLÈ-VIALE, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERTOLÈ-VIALE, *Relatore*. Sull'articolo testè letto, il Ministero e l'Ufficio Centrale sono, come già fu dichiarato, pienamente d'accordo.

L'onorevole Ministro poi ha proposto all'articolo medesimo un'aggiunta; quella cioè, di estendere il beneficio che questo articolo accorderebbe ai sottufficiali, di poter, cioè, essere promossi sottotenenti, in mancanza di allievi, anche agli allievi, qualora difettassero i sottufficiali.

A questo emendamento, o meglio aggiunta, si è associato anche l'onorevole Senatore Bruzzo, membro dissidente dell'Ufficio Centrale per questa parte.

Essa sarebbe formulata in questo modo:

« Qualora poi si verificasse difetto di sottufficiali, i posti di sottotenente ad essi devoluti, potranno essere coperti da allievi in più della progressione normale prefissata ».

Questa sarebbe la redazione dell'emendamento che si propone, e che corrisponderebbe ai concetti svolti dall'onorevole Ministro, appoggiati dall'onorevole Bruzzo; il Ministro accetta questo emendamento; però io nel proporre questa nuova redazione, debbo mantenere la dichiarazione già fatta, che cioè la maggioranza dell'Ufficio Centrale non l'accetta.

RICOTTI, *Ministro della Guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

RICOTTI, *Ministro della Guerra*. Nella discussione che ebbe luogo nella tornata di sabato, io aveva proposto di aggiungere allo articolo concordato, numero 20, le parole: *e viceversa*.

Ora tali parole erano state da me adoperate così per modo di dire, cioè per esporre più brevemente al Senato, ed in un modo che qui tutti intendevano, la disposizione che io proponeva di aggiungere a quelle sancite dall'articolo; ma quelle parole non possono adattarsi alla materiale dizione dell'articolo stesso. L'onorevole Relatore Bertolè-Viale, pur dissentendo dalla mia proposta, ha avuto la cortesia di redigere lui stesso l'aggiunta, in modo ch'io accetto pienamente e che prego il Senato di voler adottare.

PRESIDENTE. Leggo l'articolo concordato e poi l'aggiunta proposta dalla minoranza dell'Ufficio Centrale ed accettata dal Ministro.

Art. 20.

Sul totale dei posti di sottotenente che si rendono vacanti durante l'anno, esclusi quelli

dell'arma dei carabinieri reali, un quarto è devoluto ai sottufficiali di cui all'articolo precedente, e gli altri tre quarti agli allievi dell'accademia militare, e della scuola militare. In difetto di allievi degli istituti militari predetti potranno essere promossi sottotenenti sottufficiali in più della proporzione normale prestabilita.

Leggo ora l'aggiunta della minoranza dell'Ufficio Centrale:

« Qualora poi si verificasse difetto di sottufficiali, i posti di sottotenenti ad essi devoluti potranno essere coperti da allievi in più della progressione normale prefissata ».

Senatore BERTOLÈ-VIALE, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERTOLÈ-VIALE, *Relatore*. Parmi che il nostro Presidente potrebbe far votare l'articolo 20 quale è formulato nel foglio degli emendamenti, e poi mettere ai voti l'aggiunta proposta dal Ministro e che la maggioranza dell'Ufficio Centrale non accetta.

PRESIDENTE. Porrò adunque ai voti per divisione l'art. 20.

Rileggo la prima parte:

Art. 20.

« Sul totale dei posti di sottotenenti che si rendono vacanti durante l'anno, esclusi quelli dell'arma dei carabinieri reali, un quarto è devoluto ai sottufficiali di cui all'articolo precedente, e gli altri tre quarti agli allievi dell'accademia militare e della scuola militare. In difetto di allievi degli Istituti militari predetti potranno essere promossi sottotenenti sottufficiali in più della proporzione normale prestabilita ».

Chi approva questa prima parte dell'articolo, è pregato di sorgere.

(Approvato).

Leggo ora l'aggiunta proposta dalla minoranza della Commissione:

« Qualora poi si verificasse difetto di sottufficiali, i posti di sottotenente ad essi devoluti po-

tranno essere coperti da allievi in più della proporzione normale prefissata».

Quest'aggiunta il signor Ministro l'accetta?

RICOTTI, *Ministro della Guerra*. L'accetto.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'aggiunta.

Coloro che l'approvano, sono pregati di alzarsi. (Approvato).

Adesso passeremo all'art. 21:

Art. 21.

I sottotenenti dell'arma dei carabinieri reali sono esclusivamente nominati fra i marescialli d'alloggio dell'arma.

Senatore BERTOLÈ-VIALE, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERTOLÈ-VIALE, *Relatore*. Qui, d'accordo coll'onorevole Ministro della Guerra, si proporrebbe dalla Commissione un'aggiunta a quest'articolo, quella cioè di aggiungere, dopo le parole: *fra i marescialli d'alloggio dell'arma*, queste altre: *senza obbligo per questi di compiere i corsi speciali di cui all'art. 19*.

E giacchè ho la parola, soggiungerò, a proposito dei corsi speciali, ai quali vengono assoggettati i sottufficiali per essere promossi sottotenenti, che io mi credo in dovere di dare qualche schiarimento al Senato su di una modificazione la quale venne introdotta all'art. 19 già votato, ma che pure è bene che il Senato conosca. In pari tempo poi desidero di promuovere dall'onorevole Ministro della Guerra una dichiarazione.

Nel contro progetto della Commissione, il Senato avrà osservato, che all'articolo 19, come era stato redatto, l'Ufficio Centrale aveva stabilito che questi corsi speciali, ai quali devono venir sottoposti i sottufficiali, fossero della durata complessiva di due anni. Invece, secondo la redazione del nuovo articolo 19, che fu votato dal Senato, si è detto che questi corsi speciali saranno della durata complessiva da uno a due anni.

La ragione di questa modificazione fu la seguente: che l'onorevole Ministro della Guerra fece notare all'Ufficio Centrale che vi sono dei casi, per determinate specialità di servizio, nei quali il Governo potrebbe trovarsi imbarazzato

a nominare dei sottufficiali a sottotenenti, qualora fosse tassativamente stabilita la durata di due anni di corso.

Così può succedere per i sottufficiali da promuoversi nel treno ed a maestri di equitazione, ed anche, in date eventualità, per un bisogno straordinario, nel corpo contabile.

L'Ufficio Centrale apprezzando le giuste considerazioni dell'onorevole signor Ministro, ha aderito al suo desiderio, e venne redatto il nuovo articolo 19 come appunto fu votato. Però qui è bene che l'onorevole signor Ministro dichiari chiaramente che qualora si tratti di sottufficiali da promuoversi sottotenenti nelle armi di linea, fanteria, cavalleria, artiglieria ed anche nei reggimenti del genio, cioè di quei sottufficiali ammessi alla scuola militare, il corso speciale dovrà avere la durata complessiva di due anni, imperocchè tutti capiscono che un anno solo di corso sarebbe troppo poco onde poter constatare l'idoneità dei sottufficiali a diventare sottotenenti.

Io quindi, ripeto, pregherei l'onorevole signor Ministro a voler fare la dichiarazione: doversi intendere che per i sottufficiali da ammettersi alla scuola militare, onde essere promossi sottotenenti nelle varie armi, che ho indicate, il corso speciale sarà mantenuto complessivamente di due anni.

RICOTTI, *Ministro della Guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

RICOTTI, *Ministro della Guerra*. Non ho alcuna difficoltà a dichiarare essere fermo mio desiderio che questi corsi siano normalmente di due anni, e non solo per i sottufficiali che vanno alla scuola di Modena, ma anche per quelli della scuola di Parma, la quale prepara gli ufficiali contabili.

Soltanto per alcuni casi speciali, come quando occorre fare delle promozioni di ufficiali del treno, o di maestri di equitazione, si potrà ridurre la durata di questi corsi; ma per norma generale, ripeto, i due corsi, quello della scuola di Modena e quello della scuola di Parma, saranno mantenuti di due anni. E dico mantenuti, giacchè fino dal 1868 si pratica in tal modo, e non c'è ragione di cambiare. Nel regolamento quindi si stabilirà che i due corsi dovranno essere di due anni. Ma possono nascere casi

SESSIONE DEL 1882-83-84-85-86 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 APRILE 1886

speciali, e bisogna lasciar mezzo al Governo di farvi fronte.

Al corso che prepara i sottotenenti contabili, quest'anno si erano ammessi novanta sottufficiali; ma si vide poi che, stante le giubilazioni richieste da capitani anziani contabili, fra un anno o due si sarebbero fatti in quel corpo molti posti vacanti, che non sarebbe stato possibile cuoprire coi soli novanta sottufficiali già ammessi al corso. Se ne fece allora, quindici giorni sono, un'altra ammissione di circa trenta, e questi, naturalmente dovranno fare un corso un po' accelerato, e invece di stare due anni alla scuola dovranno rimanervi solamente un anno e mezzo.

Vi faranno però studî ugualmente completi, perchè, invece dei tre mesi di licenza che hanno generalmente i sottufficiali del corso, da luglio a novembre, quelli ultimamente ammessi, faranno un corso continuato e potranno così riguadagnare buona parte del tempo perduto.

Ora ognuno vede che se vi fosse stata una legge redatta come proponeva l'Ufficio Centrale, io non avrei potuto provvedere, come ho fatto.

Ripeto dunque che, alla domanda fatta dal Relatore, rispondo in modo affermativo, e cioè, che in regola generale la durata dei corsi sarà stabilita di due anni, e che il regolamento avrà per base questo principio, al quale senza alcun dubbio, è intenzione dell'Amministrazione della guerra di attenersi.

Senatore BERTOLE-VIALE, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERTOLE-VIALE, *Relatore*. Io ringrazio l'onorevole Ministro della Guerra della dichiarazione che ha fatto, e credo bene che sia stata fatta pubblicamente nella discussione parlamentare, perchè così il Senato ha avuto ragione della modificazione che fu arrecata alla prima redazione dell'art. 19, ed anche perchè nel regolamento potrà essere stabilita questa disposizione.

PRESIDENTE. Rileggo dunque l'articolo 21:

« I sottotenenti dell'arma dei carabinieri reali sono esclusivamente nominati fra i marescialli d'alloggio dell'arma ».

Qui viene proposta un'aggiunta che suona così: « Senza obbligo per questi di compiere i corsi speciali di cui all'articolo 19 ».

Quest'aggiunta il signor Ministro l'ha accettata?

RICOTTI, *Ministro della Guerra*. Sì signore.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti l'articolo 21 coll'aggiunta testè letta.

Coloro che l'approvano, vogliano sorgere.

(Approvato).

Art. 22.

I sottotenenti del corpo invalidi e veterani provengono dai sottotenenti delle varie armi che vi vengono trasferiti.

(Approvato).

Art. 23.

I sottotenenti medici effettivi sono nominati fra i sottotenenti medici di complemento, secondo regolamento da stabilirsi con decreto reale.

Senatore TORRE F. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TORRE F. A me pare che l'onorevole Ministro della Guerra dovrebbe anche avere, in caso di necessità, la facoltà di aprire un concorso pei medici che non siano ufficiali di complemento ed i quali naturalmente siano laureati.

Quindi sembra che quest'art. 23, così com'è redatto, sia alquanto restrittivo.

RICOTTI, *Ministro della Guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

RICOTTI, *Ministro della Guerra*. Devo osservare all'onorevole Senatore Torre che l'ammissione si farà sempre per concorso, poichè non si può fare diversamente, ed è questione di regolamento. Ma in quanto al principio che i sottotenenti medici effettivi debbano essere nominati fra i sottotenenti medici di complemento, è la legge del 1882 che lo stabilisce, e molto opportunamente; poichè, in caso diverso, succedrebbe, come ben sa l'onorevole Senatore Torre, un grave inconveniente. Siccome, in massima parte, i nostri medici non vengono sotto le armi a 21 anno, ma a 24 o 25 anni, cioè appunto quando hanno ottenuto la laurea; così, se noi ammettessimo nell'articolo in discussione l'aggiunta ch'egli propone, acca-

drebbe che tutti i laureati in medicina cercherebbero di diventare ufficiali medici effettivi, per fare in tale condizione due anni sotto le armi, e soddisfatto per tal modo all'obbligo di leva, darebbero le dimissioni ed abbandonerebbero l'esercito. E questo sarebbe un inconveniente gravissimo. Per contro, seguendo la via regolare e migliore, i laureati sono prima obbligati a venire sotto le armi come soldati, e in tale qualità vanno alla scuola di applicazione, che dura da 6 a 10 mesi, e quindi passano ufficiali di complemento; allora, quelli che intendono diventare ufficiali medici effettivi, si presentano al concorso, e se ammessi effettivi, tranne rare eccezioni, continuano la carriera nell'esercito.

Il concorso così fatto, poi, è molto più efficace, perchè esso viene ad avere per base, oltre ai titoli accademici che tutti hanno uguali, cioè la laurea, anche il corredo di cognizioni pratiche, che i concorrenti hanno acquistato nel già prestato servizio come allievi medici e come ufficiali medici di complemento.

È per queste ragioni che la legge del 1882 stabiliva che il concorso si aprisse fra gli ufficiali di complemento laureati in medicina, ma dopo che avessero prestato un piccolo servizio militare o di prima, o di seconda o di terza categoria.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Io mi permetto di fare riflettere all'onorevole Ministro della Guerra l'importanza delle obiezioni mosse dal Senatore Torre.

Per quanto vi sia l'interesse di evitare l'artificio cui ha accennato il signor Ministro, e al quale taluno ricorre, assumendo il servizio militare sanitario per tosto abbandonarlo, ed intanto liberarsi del servizio militare ordinario; per altrettanto a me sembra vi sia un interesse ancor maggiore di non restringere la concorrenza per avere e mantenere la bontà nel corpo sanitario.

Fra i laureati vi sono molti i quali non hanno potuto prestare alcun servizio perchè stati riformati, e ancor di più molti i quali, senza verun proposito d'abbandonarlo, aspirano du-
evolmente alla carriera militare sanitaria.

Se si escludono quelle non ristrette classi di

aspiranti, è ancora da sperare che il numero dei medici non mancherà; ma, con siffatta disposizione, molti di essi, che pur sarebbero adatti a prestar servizio, resteranno esclusi; ed è da temere che le condizioni tecniche del corpo abbiano a patirne danno.

Vegga adunque il signor Ministro se non sia il caso, da un lato di trovare qualche temperamento per evitare l'abuso da lui lamentato, e di dare agio, d'altra parte, ai buoni e volenterosi giovani medici, di esser nominati ufficiali sanitari effettivi, e molto più di non escludere i giovani che al tempo della leva furono riformati, e più tardi abbiano acquistato la necessaria attitudine per essere assunti al servizio sanitario.

Senatore BERTOLÈ-VIALE, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERTOLÈ-VIALE, *Relatore*. Io vorrei fare notare all'onorevole Ministro ed al Senato, come l'osservazione fatta dall'onorevole Senatore Torre abbia un certo fondamento. Infatti la legge del 1882, all'art. 4, dice:

« Gli ufficiali medici di carriera dell'esercito permanente sono reclutati di preferenza per concorso di titoli fra i giovani che già hanno ottenuto l'idoneità per la nomina a sottotenente medico di complemento ».

Dal testo di questo articolo apparisce come non si escludessero i medici civili, i quali fossero dichiarati idonei, dalla nomina di sottotenenti medici di complemento.

A me pare quindi che, per le considerazioni fatte dal Senatore Torre, si potrebbe anche nell'articolo di cui trattiamo usare la stessa dicitura e dire:

Art. 23.

I sottotenenti medici effettivi sono di preferenza nominati fra i sottotenenti medici di complemento, secondo regolamento da stabilirsi con decreto reale.

In questo modo sarebbero soddisfatti i desideri del Senatore Torre e si manterrebbe armonia con ciò ch'è disposto nella legge del 1882.

RICOTTI, *Ministro della Guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

RICOTTI, *Ministro della Guerra*. Qui si tratta più di una questione di forma che d'altro. La legge del 1882 infatti, non esclude la nomina di coloro i quali non sono medici di complemento; ma sta però il fatto che in questi ultimi anni il concorso per la nomina degli ufficiali medici effettivi si è sempre fatto solamente fra ufficiali medici di complemento.

L'art. 52 della presente legge, che a suo tempo discuteremo, dice così:

Art. 52.

Di massima, salvo le eccezioni richieste da esigenze di servizio, i militari annoverati nel precedente articolo saranno iscritti, ottenendo la nomina di sottotenente di complemento, fra gli ufficiali di complemento dell'arma o corpo in cui hanno servito, avvertendo però che:

a) possono essere nominati sottotenenti medici di complemento soltanto i laureati in medicina.

Dunque, si diventa ufficiale medico di complemento, facendone domanda presentando la laurea in medicina: una volta ufficiale di complemento e compiuto un breve servizio sotto le armi, si acquista il diritto a concorrere alla nomina ad ufficiale medico effettivo. Chi vuole diventare ufficiale medico di carriera, sa, pertanto, che deve battere questa via. Tutta la questione si riduce dunque ad una questione di procedura.

Sono certo che, nè il generale Torre, nè l'onorevole Bertolè-Viale, nè l'onorevole Majorana, che hanno parlato su questo proposito, intendono di far entrare dalla finestra ciò che non si è voluto lasciar passare per la porta.

Io stesso ho avuto molte domande perchè la nomina di ufficiale effettivo sia fatta senz'obbligo della nomina preventiva a ufficiale di complemento. Ma questo sistema darebbe luogo a gravi inconvenienti; poichè la metà dei medici, ottenuta la nomina, lascerebbero dopo poco l'esercito, come già si è verificato, appunto perchè la legge ammetteva tale procedimento.

Questa dunque è la ragione per cui, da qualche tempo, non si ammettono più ufficiali medici effettivi, se non hanno già prestato ser-

vizio o come soldati, o come ufficiali medici di complemento.

Ed ora il Ministero vorrebbe consacrare in un modo assoluto questo principio.

Se il Senato crede invece che si debba introdurre il *preferibilmente*, io non mi oppongo, quantunque io tema che ciò possa ricondurci all'antico sistema, non già per parte mia, chè io mi vi opporrò sempre, ma nell'avvenire.

Io non credo insomma che i medici debbano passare ufficiali effettivi se prima non hanno compiuti i loro obblighi di leva. Peraltro, come ho già detto, io non mi oppongo in modo assoluto alla nuova redazione proposta.

PRESIDENTE. L'Ufficio Centrale mantiene quest'aggiunta?

Senatore BERTOLÈ-VIALE, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERTOLÈ-VIALE, *Relatore*. Giacchè il Ministro non si oppone in modo assoluto, credo che sia bene di ammetterla. Ciò che ha detto il Ministro è verissimo; ma credo che niuno penserà che il Senato, e tanto meno l'Ufficio Centrale, intendano di favorire degli abusi. Ma potrebbe talvolta avverarsi che il concorso a medici effettivi tra gli ufficiali di complemento o fosse scarso per numero, oppure accorressero elementi scadenti per capacità, nel qual caso ne potrebbe risentire danno il servizio sanitario dell'esercito.

Dopo però la esplicita dichiarazione del signor Ministro, cioè che egli intende che, prima di passare effettivi, i medici compiano i loro obblighi di leva, parmi che ogni pericolo sia eliminato, e si provveda anche al caso di una scarsità nel personale concorrente.

RICOTTI, *Ministro della Guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

RICOTTI, *Ministro della Guerra*. Il caso accennato dall'onorevole Relatore difficilmente potrebbe verificarsi; giacchè coloro che realmente vogliono diventare medici effettivi, ne fanno domanda, passano medici di complemento e quindi, effettivi; ma siccome l'Ufficio Centrale del Senato è stato, e giustamente, molto rigoroso nel restringere sino ad un certo punto i poteri del Ministero, in guisa che, cambiando Amministrazione della Guerra non abbiano eziandio a cambiare i modi di applicazione

della legge, così mi parrebbe giusto che anche riguardo ai medici fosse ristretta, come io propongo, la libertà d'azione del Ministero.

Il male più grave che io riconosca nella legge di avanzamento si è quello dei cambiamenti successivi che si fanno nella sua applicazione; quindi io ho accettato volentieri tutte le restrizioni che l'Ufficio Centrale del Senato ha imposte per tal motivo al Ministro.

Ora però io tengo a constatare che l'Ufficio Centrale del Senato propone una frase, che lascia una libertà grandissima al Ministro, e della quale esso può abusare grandemente.

Io dichiaro fin d'ora, che dal canto mio non ne abuserò mai; ma faccio osservare che altri, dopo di me, potrebbe farlo.

Senatore BERTOLÉ-VIALE, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERTOLÉ-VIALE, *Relatore*. La questione si riduce a sapere se il signor Ministro accetta o non accetta questo emendamento. L'introdurre una parola piuttosto che un'altra non credo che possa arrecare danni così gravi. Ciò non può essere nell'intendimento dell'Ufficio Centrale del Senato, il quale, come ben disse l'onorevole Ministro, ha cercato di dare a questa legge il carattere della maggiore stabilità nelle disposizioni che sancisce. A tranquillare pertanto gli animi di tutti, io prego il signor Ministro di dichiarare se accetta o non accetta questo emendamento. A noi pareva che si potesse accettare, visto che la non esclusione era ammessa nella legge del 1882, e che non poteva portare a delle conseguenze esiziali, inquanto che nel regolamento potevasi sempre stabilire che nessuno dei medici ammessi al concorso potesse venire nominato medico effettivo militare se non avesse adempiuto ai suoi obblighi di leva.

Se l'onorevole Ministro si accontenta di queste dichiarazioni, parmi che si potrebbero introdurre le parole di *preferenza*; ma se il signor Ministro, pur dichiarando di non opporsi, accentua l'osservazione che, mentre l'Ufficio Centrale da una parte ha ristrette le interpretazioni, in questo caso vorrebbe lasciarle meno precise, esso si riserva di non ammettere la nuova redazione dell'articolo, perocchè suo intento è quello di mantener fermi i principj generali che informano questa legge.

RICOTTI, *Ministro della Guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

RICOTTI, *Ministro della Guerra*. Io credo di aver espresso abbastanza chiaramente la mia idea, che cioè avrei desiderato non si approvasse l'aggiunta; però io non ne faccio una questione formale.

Quindi per deferenza verso l'Ufficio Centrale e verso i proponenti, io mi rimetto, sebbene sia convinto che questa frase comprometta, in ordine ai medici, la bontà della legge. Questa mia convinzione è dettata dall'esperienza, la quale mi ha dimostrato, come la frase testè proposta, abbia una reale importanza, giacchè da molte autorità io venni con premura richiesto di stabilire il concorso libero per la nomina ad ufficiali medici effettivi, anzichè limitarlo per una determinata classe, per quella cioè dei medici di complemento.

Non ho mai accolto tali domande, nè le accoglierò in avvenire, appunto per evitare il più volte lamentato inconveniente, di fornire per questa via a taluni individui il mezzo di sottrarsi al dovuto servizio. Ecco perchè io prego il Senato a non votare la proposta aggiunta. Naturalmente mi limito a fare una preghiera, poichè, quand'anche il Senato nella sua saviezza volesse approvare l'aggiunta, io non per questo ritirerei la legge, o solleverei una questione di Gabinetto.

Senatore TORRE F. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TORRE F. Nel caso che l'on. Ministro voglia mantenere l'articolo ristretto nei termini proposti, cioè che non si possano nominare sottotenenti medici effettivi nell'esercito se non coloro i quali hanno già fatto un servizio qualunque come ufficiali medici di complemento, allora occorre che l'onorevole Ministro si ponga d'accordo col suo Collega della Marina. Giacchè è notorio come il Ministero della Marina, non potendo naturalmente scegliere i medici fra i marinai, pel servizio dell'armata, è obbligato ad aprire dei concorsi fra gli studenti di medicina.

Questi studenti non hanno le qualità marittime e non possono concorrere alla leva di mare; e ne consegue che il Ministro della Marina è obbligato a ricorrere agli studenti che fanno parte della leva di terra. E l'onorevole Mini-

stro della Guerra ben sa come l'anno scorso parecchi giovani studenti di medicina furono ceduti alla marina; e pur troppo anche in quest'anno tre dei nostri studenti medici laureati vennero ceduti all'armata.

Da questa situazione di cose nasce un grave inconveniente, l'inconveniente cioè che, per essere nominato ufficiale medico effettivo nell'esercito bisogna essere stato prima ufficiale di complemento, mentre nella marina si diventa ufficiale medico effettivo d'un tratto.

Quindi io credo che l'onorevole Ministro farà cosa buona se vorrà rivolgere la sua attenzione su questa questione, giacchè temo che altrimenti l'esercito perderà gran parte di quelli studenti di medicina, i quali ritardano il servizio al 26 anno di età.

RICOTTI, *Ministro della Guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

RICOTTI, *Ministro della Guerra*. Mi permetta l'onorevole Senatore Torre che io gli dica come già siano intervenuti accordi fra me ed il mio Collega della Marina su questa importante questione.

Come ho detto, già da oltre un anno a questa parte, non si ammettono più nell'esercito ufficiali sanitari effettivi, i quali non abbiano fatto un po' di servizio come ufficiali di complemento.

In seguito a ciò, che cosa hanno fatto gli studenti di medicina? Si sono rifugiati nella Marina, nell'intento sempre di evitare il servizio. E ciò perchè la Marina ha una legge di avanzamento diversa dalla nostra, e tale che permette di accettare, quali medici militari, anche i laureati in medicina che non hanno mai prestato nessun servizio militare.

Ed è questo appunto il fatto accennato dal generale Torre, il quale ha giustamente soggiunto, che tali ufficiali sanitari rimangono così un paio d'anni nella Marina e poi se ne vanno alle case loro.

Per questo appunto io sono già d'accordo col Ministro della Marina, che il primo concorso che si farà per nominare medici militari si farà in comune; lasciando a loro libera la scelta di andare nella Regia Marina o nel Regio Esercito; ma colla condizione però per tutti che siano già ufficiali di complemento.

Senatore BERTOLÈ VIALE, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERTOLÈ VIALE, *Relatore*. Dopo le dichiarazioni fatte dal sig. Ministro della Guerra, l'Ufficio Centrale non vuole certamente assumersi la responsabilità che l'onorevole Ministro vorrebbe riversargli, e per conseguenza mantiene l'articolo come era proposto, senza nessuna aggiunta.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo 23:

Art. 23.

I sottotenenti medici effettivi sono nominati fra i sottotenenti medici di complemento, secondo regolamento da stabilirsi con decreto reale.

Chi intende di approvare quest'articolo 23, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Il Senatore, *Segretario*, MALUSARDI legge:

Art. 24.

I sottotenenti veterinari effettivi sono nominati fra i sottotenenti veterinari di complemento, secondo norme stabilite con decreto reale.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo articolo 24.

Senatore BERTOLÈ VIALE, *Relatore* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERTOLÈ VIALE, *Relatore*. Per il principio generale che è stato ammesso, e di cui è fatto cenno nella Relazione, l'Ufficio Centrale propone che invece delle parole: *secondo norme stabilite con decreto reale*, sia detto: *nei modi determinati da regolamento approvato con decreto reale*.

PRESIDENTE. Il Senato ha inteso l'emendamento di semplice forma proposto dall'Ufficio Centrale. Rileggo l'articolo così emendato:

Art. 24.

I sottotenenti veterinari effettivi sono nominati fra i sottotenenti veterinari di complemento,

nei modi determinati da regolamento approvato con decreto reale.

Pongo ai voti l'articolo 24 testè letto, così emendato.

Chi intende di approvarlo, è pregato di alzarsi.
(Approvato).

CAPO 6°.

Promozioni nei gradi di ufficiale.

Art. 25.

Il sottotenente non può essere promosso tenente se non ha tre anni compiuti di anzianità di grado da sottotenente.

Per i sottotenenti delle armi di artiglieria e del genio e per i sottotenenti medici e veterinari il tempo minimo necessario di anzianità di grado per ottenere la promozione a tenente è di due anni soltanto.

(Approvato).

Art. 26.

Il tenente non può essere promosso capitano se non ha tre anni compiuti di anzianità di grado da tenente.

(Approvato).

Art. 27.

Il capitano non può essere promosso maggiore se non ha tre anni compiuti di anzianità di grado da capitano.

(Approvato).

Art. 28.

Il maggiore non può essere promosso tenente colonnello se non ha due anni compiuti d'anzianità di grado da maggiore.

(Approvato).

Art. 29.

Il tenente colonnello non può essere promosso colonnello se non ha due anni compiuti di anzianità di grado da tenente colonnello.

(Approvato).

Art. 30.

Il colonnello non può essere promosso maggiore generale se non ha due anni compiuti di anzianità di grado da colonnello. •

(Approvato).

Art. 31.

Il maggior generale non può essere promosso tenente generale se non ha due anni compiuti di anzianità di grado da maggior generale.

(Approvato).

Art. 32.

La promozione a generale d'esercito non può aver luogo che in tempo di guerra.

(Approvato).

Art. 33.

Nelle armi di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e del genio, salvo le eccezioni specificate negli articoli 37 e 38 per gli ufficiali dei distretti e delle fortezze e nel capo 7° per il corpo di stato maggiore, le promozioni nei diversi gradi di ufficiale, da quella a tenente a quella a colonnello inclusa, procedono per arma in base ai quadri d'avanzamento di cui all'art. 7, ad anzianità ed a scelta fino al grado di tenente colonnello incluso ed esclusivamente a scelta per il grado di colonnello.

Nell'arma dei carabinieri reali le promozioni procedono come è detto al capoverso precedente, però i posti vacanti da tenente sono occupati per metà da tenenti tratti dalle varie armi e per metà con promozione dei sottotenenti dei carabinieri reali.

Pel corpo di stato maggiore valgono le disposizioni contenute nel capo 7°.

Le promozioni da colonnello a maggiore generale e quelle nei vari gradi di generale sono fatte in base ai rispettivi quadri di avanzamento di cui all'art. 7 ed hanno luogo esclusivamente a scelta.

Nei corpi sanitario militare, di commissariato militare, contabile e veterinario militare le promozioni procedono per corpo e sono pure fatte ad anzianità ed a scelta fino al grado di te-

nente colonnello incluso ed esclusivamente a scelta per i gradi di colonnello o di maggior generale.

(Approvato).

Art. 34.

Le promozioni a scelta, di cui all'articolo precedente, debbono essere contenute per ogni arma o corpo e per ogni grado nei limiti di una promozione a scelta su cinque ad anzianità, fatta solo eccezione per le promozioni a colonnello ed ai vari gradi di generale che sono fatte tutte a scelta.

Nelle proporzioni di cui sopra potranno essere promossi a scelta:

a) i tenenti, i capitani ed i maggiori delle armi dei carabinieri reali e di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, e dei corpi sanitario, di commissariato, contabile e veterinario militare, che sono compresi nel primo quinto del ruolo generale di anzianità dell'arma o corpo rispettivi;

b) i tenenti colonnelli ed i colonnelli purchè abbiano due anni di grado;

c) gli ufficiali di ogni grado del corpo di stato maggiore secondo il prescritto dal capo 7°.

(Approvato).

Art. 35.

Avanzamento ad anzianità. L'idoneità alla promozione al grado superiore, per anzianità, è accertata nei modi determinati da regolamento da approvarsi con decreto reale.

Deve però ritenersi che base a constatare l'idoneità sono le notazioni degli specchi caratteristici e che le proposte all'avanzamento fatte dalle Commissioni dei corpi o dalle autorità competenti devono essere confermate da un'altra Commissione d'avanzamento di grado superiore a quella che compilò le proposte stesse.

Per il corpo sanitario e per il corpo veterinario inoltre, l'idoneità all'avanzamento, dal grado di sottotenente fino a quello di maggiore medico incluso, deve anche essere constatata mediante appositi esami.

Avanzamento a scelta. Le proposte per l'avanzamento a scelta sono fatte giusta le dispo-

sizioni di regolamento da approvarsi con decreto reale, ma sullé basi seguenti:

a) che non devono essere proposti per l'avanzamento a scelta fino al grado di tenente colonnello incluso, se non quegli ufficiali i quali siano riconosciuti così superiori al comune degli ufficiali del loro grado e presunti di tale avvenire da far ritenere che dal loro più celere avanzamento ne avrà reale vantaggio l'esercito;

b) che le proposte per avanzamento a scelta, fatte dalle Commissioni dei corpi o dalle autorità competenti, siano approvate da una Commissione di grado superiore a quella che compilò le proposte stesse;

c) che queste proposte siano per ultimo confermate da una Commissione centrale composta degli ufficiali generali, che occupano le maggiori cariche dell'esercito.

L'avanzamento dal grado di tenente colonnello a quello di colonnello ed oltre, dovendo procedere esclusivamente a scelta secondo il disposto dall'art. 33, la condizione, di cui al capoverso a, deve intendersi soggetta al criterio, che possono essere proposti al grado superiore tutti quelli che posseggono in modo assoluto la perfetta idoneità all'esercizio di quel grado; idoneità che, per la promozione a tenente generale, deve essere giudicata con criteri anche più elevati.

Le proposte di avanzamento da tenente colonnello a colonnello debbono essere assoggettate alle Commissioni di cui ai capoversi b e c; quelle da colonnello a maggior generale e da maggior generale a tenente generale soltanto alla Commissione di cui al capoverso c.

Pel corpo sanitario e per il corpo veterinario inoltre l'idoneità all'avanzamento a scelta, dal grado di sottotenente fino a quello di maggiore medico incluso, deve anche essere constatata mediante appositi esami.

Ad ogni modo i tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, che hanno compiuto con buon esito il corso della scuola di guerra, sono di diritto ammessi all'avanzamento a scelta al grado di capitano, nei limiti di cui all'articolo 34, sempre quando abbiano le altre condizioni di idoneità e sempre con precedenza sugli altri tenenti delle stesse armi proposti per l'avanzamento a scelta.

È riservata eccezionalmente al Ministro della Guerra la facoltà di proporre, con ispeziali re-

SESSIONE DEL 1882-83-84-85-86 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 APRILE 1886

lezioni al Re, promozioni a scelta, deliberate in Consiglio dei Ministri, di ufficiali che se ne rendessero meritevoli per fatti militari straordinari, e per insigni servizi militari resi allo Stato.

Tali promozioni non possono però essere concesse prima che l'ufficiale proposto non abbia trascorso nel proprio grado il tempo stabilito negli articoli 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31, nè possono essere fatte in più della quota stabilita all'articolo 34 per le promozioni a scelta. I fatti ed i servizi che vi diedero luogo, saranno pubblicati sul *Bollettino ufficiale delle nomine e promozioni*.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo articolo.

Senatore BORELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORELLI. A proposito di questo articolo 35 e degli altri due già votati, mi faccio lecito domandare uno schiarimento all'onorevole signor Ministro della Guerra ed all'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale.

Sebbene inesperto di cose militari, tuttavia, avendo appartenuto lungo tempo al corpo sanitario, credo mio dovere di interessarmi a tutto ciò che può riguardare il corpo sanitario militare, che naturalmente si compone di miei colleghi.

La questione si riferisce alla promozione dei capitani medici al grado di maggiori. I capitani medici, che hanno già preso l'esame e furono dichiarati idonei per essere promossi a maggiori, possono trovarsi in condizione che venga danneggiata la loro posizione col presente disegno di legge. Invero, colla legge del 1883 la loro scelta va di pari passo coll'anzianità, vale a dire la scelta si fa, uno per anzianità ed uno per scelta.

Colla legge invece che è sottoposta all'esame del Senato, verrebbe a stabilire che le promozioni si facciano di cinque su sei per anzianità e di uno solo per scelta.

Vengo ora al caso concreto. Presso il nostro esercito nel mese di marzo 1885 vi fu un concorso di capitani per essere promossi maggiori. Concorsero 24, e non furono riconosciuti idonei che 10; di questi 10, 2 soltanto furono promossi; gli altri 8 sono ancora in attesa della loro promozione. La promozione di questi 8 dovrebbe

essere compresa secondo la legge del 1853, tra i primi 16 posti, dovendo farsi alternativamente, una per scelta ed una per anzianità.

Invece con questa legge non potendone essere promossi che uno ogni 6 a scelta, accadrebbe che invece di essere compresi nei primi 16 dovrebbero farsi 48 promozioni prima che questi ottenessero tutti il grado di maggiore.

Io domanderei quindi se il Ministro crede che questo disegno di legge possa avere effetto retroattivo per questi 8 che attendono ansiosamente la loro promozione a maggiore.

Senatore BERTOLÈ-VIALE, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERTOLÈ-VIALE, *Relatore*. Se ho ben inteso quello che ha detto l'onorevole preopinante, egli vorrebbe riservare dei diritti acquisiti. Egli ha accennato ad alcuni capitani medici che hanno subito l'esame per avanzamento, non so bene se a scelta o ad anzianità, ma ciò non monta, per la promozione a maggiore e sono stati giudicati idonei.

Senatore BORELLI. Avendo passato l'esame, ma non avendo ancora ottenuto la promozione, naturalmente secondo le disposizioni della legge in discussione, questa promozione che essi credevano vicina, si farà attendere ancora chissà per quanto tempo; dimodochè la loro posizione rimarrebbe danneggiata.

Senatore BERTOLÈ-VIALE, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERTOLÈ-VIALE, *Relatore*. Fo notare all'onorevole Senatore Borelli che se egli intende di parlare di capitani medici, i quali avendo concorso per l'esame alla promozione a maggiori sono stati giudicati idonei per la scelta; allora la questione parmi semplice. Le sue osservazioni tenderebbero a riservare i diritti acquisiti a codesti capitani medici, non è vero? E ciò perchè, secondo la legge attuale, la metà dei posti vacanti di maggiore può essere devoluta alla scelta e metà all'anzianità, mentre qualora si dovesse applicare la legge che si sta discutendo, su sei posti vacanti cinque si darebbero all'anzianità ed uno solo alla scelta. Ne deriverebbe pertanto che i capitani medici i quali già fossero stati dichiarati idonei alla promozione a scelta vedrebbero ritardata di troppo la loro promozione.

In questo caso io credo che si potrebbero sempre riservare i diritti acquisiti, come generalmente si pratica in tutte le leggi, e come ha fatto anche non è gran tempo il signor Ministro, in riguardo all'avanzamento a scelta degli ufficiali che frequentano i corsi della scuola di guerra, e per i quali avendo mutato l'aliquota dell'avanzamento mantenne però i diritti acquisiti di coloro, che erano stati ammessi alla scuola sotto l'impero delle disposizioni anteriori all'ultimo decreto.

Ed un consimile temperamento potrebbe adottarsi mediante un'aggiunta nelle disposizioni transitorie di questo progetto di legge.

Senatore MEZZACAPÒ. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MEZZACAPÒ. Nelle obiezioni mosse dall'onorevole Borelli semplicemente nell'interesse di coloro che hanno già subito l'esame, e per i quali si desidera che siano riservati i diritti, io ci vedo una questione di ordine superiore.

È utile, per la costituzione del corpo sanitario, una restrizione di questa natura relativamente alla scelta?

Se v'ha corpo nel quale l'esame ed il servizio costante assicurino la bontà della scelta, credo che sia per l'appunto il sanitario. Nel periodo di anni dacchè v'ha la legge attuale, abbiamo avuto eccellenti medici; e non vorrei che una restrizione così grande, qual'è quella della scelta del sesto, dovesse peggiorarne la qualità.

Io faccio le mie riserve a tal riguardo; perchè ci veggo una questione molto grave per gli ufficiali sanitari.

Per gli ufficiali combattenti capisco benissimo come la questione della scelta voglia essere limitata, essendo difficile constatare certe qualità, che si manifestano soltanto in tempo di guerra; ma per gli ufficiali medici, l'esercizio della professione ed il servizio costante che fanno in pace, convalidato per di più da un esame, paionmi elementi più che sufficienti per istabilire dati certi per le promozioni a scelta.

Ripeto, che per questa via noi abbiamo costituito un buon corpo sanitario e non vorrei che il nuovo sistema dovesse peggiorarlo.

RICOTTI, *Ministro della Guerra*. Domando la parola:

PRESIDENTE. Ha la parola.

RICOTTI, *Ministro della Guerra*. Quanto alla questione sollevata dall'on. Borelli, ed alla quale ha già risposto il Relatore, credo realmente che si possa introdurre nelle disposizioni transitorie un temperamento per quegli ufficiali i quali hanno già un diritto acquisito in conseguenza dei superati esami. Per questi potrà farsi una eccezione.

A dire il vero, un diritto di essere promossi a scelta nella proporzione stabilita dalla legge del 1853, se questa proporzione viene cambiata dalla nuova legge, non potrebbe esser riconosciuto come assoluto. Essi hanno preso gli esami è vero, e furono classificati per l'avanzamento a scelta; ed è a questo che hanno diritto, ma in quella proporzione che la legge stabilisce all'atto della loro promozione. Tuttavia l'esame che essi hanno dato è valido, e quando lo diedero facevano assegnamento su un avanzamento a scelta più largo.

Per questa ragione io non mi oppongo a che si faccia una eccezione per i detti ufficiali.

In quanto alla questione sollevata dall'onorevole Mezzacapo, dirò che la teoria viene sanata dalla pratica. Gli esami che debbono subire in oggi i medici, sia per la promozione da tenente a capitano, che per quella da capitano a maggiore, sono esami rigorosissimi; si noti che questi esami furono prescritti nel 1837, quando in Piemonte era capo del servizio sanitario il Riberi. D'allora in poi il corpo sanitario fu assolutamente trasformato, mercè quegli esami, i quali per essere molto rigorosi, obbligano i medici a studiare e a non fidarsi solamente della laurea già ottenuta, ma bensì a tenersi al corrente dei progressi della scienza.

Ora, l'avanzamento essendo fatto metà a scelta e metà per anzianità, succede che gli esaminatori sono molto propensi a concedere l'idoneità alla scelta ed a riconoscerne meritevoli una notevole parte dei concorrenti.

Colla legge nuova non sarà così. Non più di uno, su sei, potrà essere promosso a scelta, e quindi la Commissione sarà molto severa, e i favoriti saranno pochissimi e sceltissimi; mentre ora poca differenza di merito evvi tra quelli promossi a scelta e quelli nominati per anzianità.

Io credo quindi che questo cambiamento di quota nell'avanzamento a scelta possa influire beneficamente sopra la questione della bontà del corpo sanitario.

Del resto ciò che ha maggiore influenza sulla bontà del corpo sanitario, nel suo complesso, ciò che fa la caratteristica del metodo col quale vi si mantiene vivo lo studio, sono gli esami d'idoneità, i quali continuano, come per lo passato, e non credo che convenga modificarli.

Senatore MEZZACAPO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MEZZACAPO. Io non divido l'opinione dell'onorevole Ministro. Invece credo che i giovani i quali prendono la laurea in medicina, facciano i loro calcoli. Essi vedono innanzi a loro una carriera da percorrere, e si daranno a fare i medici militari piuttosto che i medici civili, secondo che vedranno o no la possibilità di affrettare la loro carriera. Con la carriera militare ristretta, essi non vi si dedicheranno più, perchè in essa non troveranno compenso sufficiente. Avremo allora dei medici comuni. In siffatto stato di cose potremo far esami rigorosi quanto si voglia, che il risultato sarà sempre poco soddisfacente. E siccome di medici ne abbiamo bisogno grandissimo, soprattutto in tempo di guerra, finiremo col peggiorarne la qualità.

E poichè ho la parola, vorrei pur fare qualche osservazione generale su questo art. 35.

Qui il Relatore dovendo contrapporre articolo ad articolo, ha finito per formularne uno che è addirittura un intero regolamento. A me pare che esso andava rifiuto completamente, per spezzarlo in quel numero di articoli che conveniva; allora non avremmo veduto alla rinfusa materie di natura diversa nello stesso articolo.

Capisco come il Relatore, trovandosi imbarazzato dal bisogno di non fare molti rimaneggiamenti nella legge, abbia adottato siffatto sistema. Ma ciò mi convince ognor più che la legge aveva ancora mestieri di maggiori mutamenti.

Senatore BORELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORELLI. Riservandomi di pregare il signor Ministro a voler inserire nelle disposizioni transitorie qualche parola in favore di questi medici, che devono passare da capitani a maggiore, lo ringrazio della benevole accoglienza che ha voluto fare alla mia domanda, e ne sono tanto più lieto, perchè fra questi otto capitani, di cui ho parlato, che attendono dal

marzo 1885 la promozione a maggiore, ve ne sono taluni i quali io conosco personalmente, per averli avuti miei allievi nello spedale Mauriziano di Torino, e posso testimoniare che sono abilissimi e diligentissimi. Quindi spero che ciò possa essere espresso nelle disposizioni transitorie.

Senatore BERTOLÈ-VIALE, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERTOLÈ-VIALE, *Relatore*. L'onorevole Senatore Mezzacapo ha accennato ai timori che egli nutre, che l'aliquota di avanzamento a scelta ammessa in questo progetto di legge possa danneggiare il buon reclutamento del personale medico-militare. Ma in fondo poi egli non ha fatto delle proposte concrete di modificazioni all'articolo.

E qui, mi permetta di fargli osservare, che come sempre succede in questo genere di questioni, le opinioni possono essere molto diverse. Dirò ad esempio che non più tardi di ieri ho letto su di un giornale un articolo, evidentemente scritto da un medico militare, il quale si lagna moltissimo che in questo progetto di legge, mentre si escludono gli esami per le promozioni degli ufficiali inferiori di tutte le armi, siano invece conservati per i medici.

Ora, se si adottasse questa abolizione di esami il reclutamento del corpo sanitario, per le osservazioni fatte dall'on. Senatore Mezzacapo, dovrebbe decadere molto di più.

Ma se taluno dei timori a cui egli ha accennato potrebbe forse avverarsi, in riguardo alla qualità dei concorrenti, io non credo però che per il fatto solo della diminuzione d'aliquota all'avanzamento a scelta, il corpo sanitario debba decadere, inquantochè l'on. Senatore il quale ha studiato attentamente il disegno di legge che discutiamo, avrà veduto che nel corpo sanitario e veterinario, per gli avanzamenti da tenente a capitano e da capitano a maggiore, si sono mantenuti gli esami tanto per l'avanzamento ad anzianità come per quello a scelta; ond'io ritengo che così il personale scadente verrà eliminato per selezione, in quanto che esso non avanzerà nè per anzianità nè per scelta.

Io ammetto che molto si possa discutere sugli esami, ma d'altra parte, per quanto io sappia, i nostri medici militari di grado più elevato,

alcuni dei quali io ho anche consultato, si sono mostrati molto soddisfatti della disposizione che mantiene gli esami.

Alla considerazione che io loro feci, se non credevano essi che l'esercizio negli ospedali della professione potesse bastare per dare un giudizio sulla capacità, essi risposero che la pratica è molto, ma che essa non basta, e che se non si mantenessero gli esami per gli ufficiali inferiori medici, potrebbero taluni di essi trascurare di tenersi al corrente dei progressi della scienza; e conchiudevano quindi valer molto meglio mantenere il sistema degli esami onde essere certi di avere buoni ufficiali sanitari.

Queste poche considerazioni ho creduto dover fare, come Relatore, a quelle espresse dall'onorevole Senatore Mezzacapo.

Ed ora risponderò poche parole ancora all'onorevole Senatore circa l'osservazione che egli ha fatto, che questo articolo avrebbe potuto scomporsi in tanti altri articoli. In parte ragione egli l'ha. È un articolo un po' lungo; ma le ragioni per le quali noi abbiamo dovuto e creduto doversi stabilire nella legge le modalità da osservarsi per le due specie d'avanzamento, modalità che certamente avrebbero potuto trovare benissimo sede nel regolamento, furono appunto quelle che sono spiegate molto chiaramente nella relazione; cioè a dire che la causa onde n'è derivata quella specie di malessere che tutti deploriamo nell'esercito a proposito della legge dell'avanzamento, vuolsi ascrivere a che il regolamento per l'applicazione della legge vigente, avendo lasciato molta facoltà al potere esecutivo, venne spesse volte variato, a seconda del modo di giudicare dei Ministri.

Quindi è che l'Ufficio Centrale ha ritenuto fosse necessità doversi determinare nella legge almeno per linee generali, i criteri i quali valgano a dare sicurezza che l'avanzamento procederà regolato su basi applicate in modo costante.

La ragione poi per la quale non si è scomposto in vari articoli, come si sarebbe potuto fare, l'articolo in discussione è quella che vo ad accennare.

Si sa benissimo che quando un progetto di legge si compone di un dato numero di articoli, se anche variandoli, si contrappongono ad

essi altrettanti articoli, la discussione è molto più facile; se invece si varia il numero degli articoli è assai più difficile e complicato il riferirsi ad essi per il fatto della numerazione variata.

Ciò m'insegna un'abbastanza lunga pratica delle discussioni parlamentari, specialmente poi quando si tratta di un progetto di legge composto di molti articoli.

E passo ad altro argomento. Su questo articolo l'onorevole Ministro ha poc'anzi presentato un nuovo emendamento. Non so se egli tiene a questo emendamento.

RICOTTI, *Ministro della Guerra*. Sì signore.

Senatore BERTOLE-VIALE, *Relatore*. Sta bene. L'onorevole Ministro adunque, come dicevo, ci ha presentato un emendamento concernente gli esami, per l'avanzamento ad anzianità, emendamento che dovrebbe introdursi come aggiunta dopo il secondo comma dell'art. 35.

L'emendamento è del seguente tenore:

« Per la promozione dei tenenti a capitano nelle armi di fanteria, artiglieria, genio, carabinieri reali e del corpo di commissariato e di quello contabile, l'idoneità potrà essere ancora constatata mediante esame su regolamenti militari. Per gli ufficiali dei corpi sanitari e veterinari l'idoneità all'avanzamento da tenente a capitano e da capitano a maggiore sarà ancora accertata, mediante esami tecnici nelle materie che costituiscono la ragione di essere dei corpi stessi ».

Ora io esprimerò l'opinione che l'Ufficio Centrale porta su quest'aggiunta che l'onorevole Ministro vorrebbe introdurre nell'articolo.

Nella Relazione dell'Ufficio Centrale, e sul proposito di questo art. 35, sta espresso:

« Che l'Ufficio si era creduto in dovere di procedere ad una ricompilazione dell'articolo proposto dal Ministero, ed a seconda dei concetti seguenti:

« a) Abolizione assoluta degli esami veri e propri, sia per accertare l'idoneità all'avanzamento per anzianità ed a scelta, sia per formulare le proposte relative;

« b) Così l'accertamento dell'idoneità, come la compilazione delle proposte di cui sopra, siano lasciate ai giudici naturali degli ufficiali, cioè alle Commissioni dei corpi od altre auto-

rità corrispondenti »; e poi viene un comma *c)* che tratta « della istituzione di Commissioni di revisione »; quindi un altro comma *d)* così concepito: « base alla constatazione dell'idoneità ed alla compilazione delle proposte d'avanzamento debbano essere sempre le notazioni degli specchi caratteristici ». E finalmente si dice: « L'abolizione assoluta degli esami veri e propri non impedirà però che il Ministro della Guerra possa prescrivere degli esperimenti pratici, come elemento di giudizio, per constatare l'idoneità all'avanzamento da tenente a capitano e da capitano a maggiore ».

Ora pare all'Ufficio Centrale che l'introduzione dell'aggiunta proposta dal signor Ministro per quel che riflette gli esami sui regolamenti militari nella promozione da tenente a capitano non sia necessaria.

Già l'art. 35 dice: « L'idoneità alla promozione al grado superiore per anzianità è accertata nei modi determinati da regolamento da approvarsi con decreto reale ». Potrebbe pertanto il signor Ministro inscrivere l'aggiunta che propone nel regolamento, ciò che sembra miglior partito di quello che venga stabilito nel testo della legge che si daranno degli esami su dei regolamenti militari. È cosa questa che potrebbe offendere giustamente l'amor proprio degli ufficiali.

La parola esami d'altronde suona ora male nell'esercito.

D'altra parte giova considerare che allorché un tenente sarà prossimo alla promozione a capitano, conterà circa dodici anni di servizio: ora, se durante questo tempo non ha imparato i regolamenti, veramente io credo che non solo non dovrebbe esser promosso ma che non dovrebbe nemmeno conservarsi ufficiale.

Un tenente si trova spesse volte a dover comandare la compagnia, e spesse volte pure avrà comandato in distaccamento. In tali posizioni si può benissimo giudicare come egli sappia applicare i regolamenti anche per il grado di capitano.

A che dunque assoggettarlo ancora ad un esame?

Io capirei che si volessero mantenere ancora gli esami sulle materie militari in genere, e cioè non solamente sui regolamenti, ma sopra gli elementi di topografia, di fortificazioni, di tattica ecc., come si faceva in passato. Però

aggiungo subito che se in passato tali esami erano utili ed avevano la loro ragion d'essere, oggi non è più così.

In passato noi avevamo una massa di subalterni di provenienze molto diverse, per cui trattandosi di promozione al grado di capitano era bene accertarsi che la coltura fosse al livello che si richiede per quel grado.

Ma oggi i nostri subalterni provengono tutti dalla stessa sorgente, e cioè o dall'accademia militare o dalla scuola militare, nei quali istituti superiori tutti compiono regolari corsi di studi sulle materie militari.

Ma v'ha di più: innanzi all'altro ramo del Parlamento si trova un progetto di legge il quale propone di costituire una scuola d'applicazione per gli ufficiali delle armi di linea; onde, ciò è detto nella Relazione che lo precede, ottenere ancora un perfezionamento dell'istruzione che hanno acquistato alla scuola militare.

Il richiedere adunque da ufficiali i quali hanno fatto due anni di corso di studi alla scuola militare ed uno a quella di applicazione, e dopo che avranno servito dai dieci ai dodici anni come subalterni nei corpi, un esame di regolamenti, pare proprio cosa poco conveniente da stabilirsi per legge.

L'esame dei regolamenti d'altronde si può dire che è giornaliero da parte dei superiori verso gli inferiori.

Le dichiarazioni espresse nella Relazione dell'Ufficio Centrale e quelle or ora fatte m'inducono a pregare l'onorevole signor Ministro a non voler insistere sulla prima parte dell'emendamento da lui proposto.

Quanto alla seconda parte dell'emendamento che riflette gli ufficiali del corpo sanitario e veterinario, salvo questione di forma, già ne sta espresso il concetto nell'art. 35, quale venne redatto dall'Ufficio Centrale.

Infatti vi si legge quanto appresso:

« Per il corpo sanitario e per il corpo veterinario inoltre, l'idoneità all'avanzamento, dal grado di sottotenente fino a quello di maggiore medico incluso, deve anche essere constatata mediante appositi esami ».

Riconosco però subito che occorre fare le seguenti modificazioni, sostituiré cioè le parole: *dal grado di tenente fino a quello di maggiore incluso*, a quelle che vi si leggono: *dal*

grado di sottotenente fino a quello di maggiore medico incluso.

Ma così modificata la dicitura, il concetto risponde pienamente a quello dell'onorevole Ministro.

Detto ciò io prego l'onorevole Ministro, a nome dell'Ufficio Centrale, di accettare la redazione modificata, come ho detto testè di questa parte del suo emendamento e di non voler insistere sulla prima parte di esso, la quale trova il suo posto naturale nel regolamento, se verrà introdurla, aggiungendovi anche oltre agli esami di regolamenti, quegli esperimenti pratici che crederà si debbano fare.

RICOTTI, *Ministro della Guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

RICOTTI, *Ministro della Guerra*. Io avrei ancora un'osservazione da fare all'onorevole Mezzacapo, il quale s'interessa molto all'insieme del corpo sanitario.

Egli crede che l'avanzamento a scelta su larga base eserciti una grande influenza per attirare nel corpo medico militare, le menti più attive ed intelligenti, aprendo loro dinanzi un vasto orizzonte e una brillante carriera.

Veramente l'effetto di un largo avanzamento a scelta, può essere diverso, perchè allargando l'ammissione a scelta, si ottiene naturalmente poco per la ragione che se un vantaggio si applica a molti, deve necessariamente essere minore di quello, che si applica a pochi. Se si concede a molti, vuol dire che si richiedono minori requisiti, ed allora il vantaggio non deve essere grande; se si concede a pochi, vuol dire che si fa proprio una scelta rigorosa di quelli che ne sono meritevoli, ed allora il vantaggio può e deve essere maggiore.

Io però non credo che, nè largo, nè ristretto, l'avanzamento a scelta sia uno stimolo potente per attirare le menti più elette ad imprendere la carriera del medico militare.

Il vero stimolo sta nella facilità, che il medico militare, il quale per ragione degli studi che ha dovuto fare e della pratica che ha dovuto acquistare, imprende la carriera in età relativamente avanzata, possa raggiungere presto il grado di capitano, affine di avere compenso nella celerità della carriera, al ritardo sofferto nel cominciarla. Questo si ottiene cogli organici formati in guisa, che vi siano pochi

subalterni e molti capitani, e che i gradi superiori siano proporzionalmente numerosi.

Io mi sono sempre occupato con amore del corpo e del servizio sanitario; ed in tutti gli organici che ho avuto occasione di proporre, ho sempre cercato di avvantaggiare quel corpo, perchè lo merita per i servizi che rende in pace ed in guerra, e per gli studi elevati che i suoi singoli componenti devono compiere, e lo merita tanto più in quanto i medici affrontano in guerra il pericolo, come tutti gli altri ufficiali combattenti.

Io credo che sia noto all'onorevole Mezzacapo, che anche, nella legge organica che ho testè presentata all'approvazione dell'altro ramo del Parlamento, ho affermato questo mio modo di vedere, proponendo per il corpo sanitario due nuovi posti di maggior generale, e ciò appunto per dare sfogo al corpo e stimolare sempre più gli ufficiali medici a distinguersi. Per quanto amore porti l'on. Mezzacapo al corpo sanitario, credo che non possa essere superiore al mio; e non ci sarà forse che un piccola differenza nel modo di esplicitarlo e concretarlo.

Senatore MEZZACAPO. Non si tratta di amore platonico, si tratta dell'interesse dell'esercito.

RICOTTI, *Ministro della Guerra*. Io ho amore del corpo sanitario perchè lo merita; perchè è un corpo che lavora, che studia e che quindi ha tutto il diritto di essere trattato al pari degli altri corpi dell'esercito.

Su questo punto siamo perfettamente d'accordo, e quanto alla forma non c'è sostanziale divergenza, e quindi non credo sia il caso di insistere.

Veniamo ora alla sostanza di questo art. 35. Il Ministero lo aveva redatto in quattro linee, riservando al regolamento tutte le formalità sul modo di compilare le liste di avanzamento e di procedere alle promozioni ad anzianità ed a scelta. Il Ministero aveva dunque stabilito nella legge il principio e non era entrato nei particolari.

L'Ufficio Centrale (ed io ho accettato il suo parere senza difficoltà), ha creduto necessario che fossero indicati nella legge stessa, non tutti i particolari, ma almeno i criteri principali per la formazione delle liste per avanzamento ad anzianità ed a scelta, affine di tenere il potere esecutivo entro a limiti circoscritti per modo che le Amministrazioni della Guerra, nel succé-

dersi, non possano far troppe variazioni, nella applicazione della legge.

Qui però si è verificato un piccolo dissenso. L'Ufficio Centrale, nell'articolo che ha proposto, non parla di esami per le truppe combattenti; invece parla di esami per il corpo sanitario e veterinario.

Io temeva che parlandosi nella legge di esami per il corpo veterinario e sanitario, e di nessun esame per gli altri, temeva, dico, che il Ministro fosse troppo legato, o in altri termini che gli fosse impedito di constatare l'idoneità ad avanzamento degli ufficiali degli altri corpi mediante prove ed esperimenti.

Questo articolo mi pareva, insomma, troppo restrittivo.

È vero che nella relazione, l'Ufficio Centrale ammette che il Ministero possa prescrivere degli esperimenti pratici per constatare l'idoneità all'avanzamento da tenente a capitano, e da capitano a maggiore, e per conseguenza ammette che ciò possa essere contemplato in appositi articoli del Regolamento; ma io avrei desiderato che tale facoltà fosse data per legge al Ministero.

Però, dopo le dichiarazioni fatte dall'onorevole Relatore, resta bene inteso che nel regolamento si possano stabilire alcuni esperimenti, alcune prove a cui sottoporre gli ufficiali delle varie armi e corpi, per constatare l'idoneità a promozione, particolarmente da tenente a capitano, e da capitano a maggiore.

Ciò posto io accetto, senz'altro, la proposta dell'Ufficio Centrale; solamente, là dove si parla dei medici e dei veterinari, deve farsi una correzione, correzione che va fatta tanto nel terzo, come nel penultimo capoverso di quest'articolo, e cioè, dove si dice: « per il corpo sanitario, e per il corpo veterinario inoltre, la idoneità all'avanzamento dal grado di sottotenente », si deve dire: « dal grado di tenente »; e così dove si dice: « fino al grado di maggiore medico incluso », si dirà soltanto: « fino al grado di maggiore incluso deve anche, ecc. ».

Lo stesso deve ripetersi per il penultimo capoverso dell'articolo 35.

Con queste piccole variazioni io accetto l'emendamento proposto dall'Ufficio Centrale.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo 35 con le varianti concordate fra il Ministro e l'Ufficio Centrale.

Art. 35.

Avanzamenti ad anzianità. L'idoneità alla promozione al grado superiore, per anzianità, è accertata nei modi determinati da regolamento da approvarsi con decreto reale.

Deve però ritenersi che base a constatare l'idoneità sono le notazioni degli specchi caratteristici e che le proposte all'avanzamento fatte dalle Commissioni dei corpi o dalle autorità competenti devono essere confermate da un'altra Commissione d'avanzamento di grado superiore a quella che compilò le proposte stesse.

Per il corpo sanitario e per il corpo veterinario inoltre, l'idoneità all'avanzamento, dal grado di tenente fino a quello di maggiore incluso, deve anche essere constatata mediante appositi esami.

Avanzamento a scelta. Le proposte per l'avanzamento a scelta sono fatte giusta le disposizioni di regolamento da approvarsi con decreto reale, ma sulle basi seguenti:

a) che non devono essere proposti per l'avanzamento a scelta fino al grado di tenente colonnello incluso, se non quegli ufficiali i quali siano riconosciuti così superiori al comune degli ufficiali del loro grado e presunti di tale avvenire da far ritenere che dal loro più celere avanzamento ne avrà reale vantaggio l'esercito;

b) che le proposte per avanzamento a scelta, fatte dalle Commissioni dei corpi o dalle autorità competenti, siano approvate da una Commissione di grado superiore a quella che compilò le proposte stesse;

c) che queste proposte siano per ultimo confermate da una Commissione centrale composta degli ufficiali generali, che occupano le maggiori cariche dell'esercito.

L'avanzamento dal grado di tenente colonnello a quello di colonnello ed oltre, dovendo procedere esclusivamente a scelta secondo il disposto dell'art. 33, la condizione, di cui al capoverso a, deve intendersi soggetta al criterio, che possono essere proposti al grado superiore tutti quelli che posseggono in modo assoluto la perfetta idoneità all'esercizio di quel grado; idoneità che, per la promozione a te-

nente generale, deve essere giudicata con criteri anche più elevati.

Le proposte di avanzamento da tenente colonnello a colonnello debbono essere assoggettate alle Commissioni di cui ai capoversi *b* e *c*; quelle da colonnello a maggior generale e da maggior generale a tenente generale soltanto alla Commissione di cui al capoverso *c*.

Pel corpo sanitario e per il corpo veterinario inoltre l'idoneità all'avanzamento a scelta, dal grado di tenente fino a quello di maggiore incluso, deve anche essere constatata mediante appositi esami.

Ad ogni modo i tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, che hanno compiuto con buon esito il corso della scuola di guerra, sono di diritto ammessi all'avanzamento a scelta al grado di capitano, nei limiti di cui all'articolo 34, sempre quando abbiano le altre condizioni di idoneità e sempre con precedenza sugli altri tenenti delle stesse armi proposti per l'avanzamento a scelta.

È riservata eccezionalmente al Ministro della Guerra la facoltà di proporre, con ispeciali relazioni al Re, promozioni a scelta, deliberate in Consiglio dei Ministri, di ufficiali che se ne rendessero meritevoli per fatti militari straordinari, o per insigni servizi militari resi allo Stato.

Tali promozioni non possono però essere concesse prima che l'ufficiale proposto non abbia trascorso nel proprio grado il tempo stabilito negli articoli 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31, nè possono essere fatte in più della quota stabilita all'articolo 34 per le promozioni a scelta. I fatti ed i servizi che vi diedero luogo, saranno pubblicati sul *Bollettino ufficiale delle nomine e promozioni*.

Pongo ai voti quest'articolo 35, così emendato.
Chi l'approva, voglia sorgere.
(Approvato).

Art. 36.

Nelle armi d'artiglieria e del genio i sottotenenti provenienti dalla Scuola d'applicazione sono promossi tenenti allorquando raggiungono i limiti di anzianità di cui all'art. 25 ed hanno

superato gli esami finali della detta scuola; i sottotenenti provenienti dai sottufficiali sono invece promossi tenenti quando raggiungono l'anzianità dei sottotenenti di fanteria promossi tenenti in quest'arma.

Pongo ai voti l'articolo 36.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato).

Art. 37.

L'assegnazione degli ufficiali al servizio dei distretti è fatta colle seguenti norme:

I posti vacanti da ufficiali subalterni nei distretti sono coperti con ufficiali subalterni di fanteria;

I posti vacanti da capitano vi sono occupati da capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio proposti per quel servizio;

I posti vacanti da maggiore o da tenente colonnello o da colonnello, sono coperti per metà con promozioni esclusivamente ad anzianità di capitani, di maggiori e di tenenti colonnelli già ascritti al servizio dei distretti in base al quadro particolare d'avanzamento di cui all'art. 7; gli altri posti vacanti sono occupati da ufficiali delle armi sopracitate, già rivestiti del grado di maggiore o di tenente colonnello, corrispondente al posto da occupare, i quali siano designati pel servizio dei distretti.

Gli ufficiali subalterni ascritti al servizio dei distretti militari concorrono all'avanzamento coi subalterni di fanteria che fanno servizio presso i reggimenti.

Nessuno degli altri ufficiali ascritti al servizio dei distretti militari, da capitano a colonnello incluso, potrà conseguire la promozione ad anzianità in precedenza ad ufficiali di pari data d'anzianità; che prestino servizio nei reggimenti di fanteria e che siano iscritti nel quadro d'avanzamento.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo articolo 37.

Senatore BERTOLÉ-VIALE, *Relatore*. Domando la parola.

SESSIONE DEL 1882-83-84-85-86 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 APRILE 1886

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERTOLÈ-VIALE, *Relatore*. Ci sarebbe da fare una leggerissima aggiunta al terzo alinea di questo articolo, il quale dice: « I posti vacanti da capitano vi sono occupati da capitani delle armi di fanteria, cavalleria e genio » a questo punto bisognerebbe aggiungere « e carabinieri reali proposti per quel servizio ».

PRESIDENTE. L'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale propone che al terzo comma dell'articolo 37, dopo le parole: *artiglieria e genio*, si aggiungano le parole: *e carabinieri reali*.

Domando all'onorevole signor Ministro se accetta quest'aggiunta al comma terzo dell'articolo 37:

RICOTTI, *Ministro della Guerra*. Sì, accetto.

Senatore BERTOLÈ-VIALE, *Relatore*. Poi all'ultimo inciso si potrebbero cancellare le parole *ad anzianità*, che sono nella quarta linea.

L'ultimo inciso dice:

« Nessuno degli altri ufficiali ascritti al servizio dei distretti militari, da capitano a colonnello incluso, potrà conseguire la promozione ad anzianità, ecc. ».

PRESIDENTE. L'onorevole signor Ministro accetta la proposta fatta dall'Ufficio Centrale di cancellare all'ultimo comma dell'art. 37, alla quarta linea, le parole *ad anzianità*?

RICOTTI, *Ministro della Guerra*. Accetto.

PRESIDENTE. Rileggo l'art. 37 come è stato testè modificato:

Art. 37.

L'assegnazione degli ufficiali al servizio dei distretti è fatta colle seguenti norme:

I posti vacanti da ufficiali subalterni nei distretti sono coperti con ufficiali subalterni di fanteria;

I posti vacanti da capitano vi sono occupati da capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e carabinieri reali proposti per quel servizio;

I posti vacanti da maggiore o da tenente colonnello o da colonnello, sono coperti per metà con promozioni esclusivamente ad anzianità di capitani, di maggiori e di tenenti colonnelli già ascritti al servizio dei distretti in

base al quadro particolare d'avanzamento di cui all'art. 7; gli altri posti vacanti sono occupati da ufficiali delle armi sopracitate, già rivestiti del grado di maggiore o di tenente colonnello, corrispondente al posto da occupare, i quali siano designati pel servizio dei distretti.

Gli ufficiali subalterni ascritti al servizio dei distretti militari concorrono all'avanzamento coi subalterni di fanteria che fanno servizio presso i reggimenti.

Nessuno degli altri ufficiali ascritti al servizio dei distretti militari, da capitano a colonnello incluso potrà conseguire la promozione in precedenza ad ufficiali di pari data d'anzianità, che prestino servizio nei reggimenti di fanteria e che siano iscritti nel quadro d'avanzamento.

(Approvato).

Art. 38.

I posti vacanti in qualsiasi grado degli ufficiali delle fortezze sono coperti per un quarto con promozioni esclusivamente ad anzianità nel personale stesso in base al quadro particolare d'avanzamento di cui all'art. 7. Per il resto con trasferimenti di ufficiali, già rivestiti del grado corrispondente al posto vacante ed appartenenti alle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, ma preferibilmente a queste due ultime.

In nessun caso gli ufficiali delle fortezze potranno essere promossi per anzianità in precedenza ad altri ufficiali di pari grado e data di anzianità, che prestino servizio nei distretti militari e che siano iscritti nel quadro d'avanzamento.

Senatore BERTOLÈ-VIALE, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERTOLÈ-VIALE, *Relatore*. In questo articolo io pregherei il Senato di ammettere un'aggiunta ed una soppressione; di aggiungere cioè nel primo inciso, dopo le parole *appartenenti alle armi di fanteria, cavalleria, quelle di carabinieri reali*; e nel secondo inciso di sopprimere le parole *per anzianità*.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole signor Mi-

nistro della Guerra se accetta queste varianti all'art. 38, proposte dall'Ufficio Centrale.

RICOTTI, *Ministro della Guerra*. Accetto.

PRESIDENTE. Si rilegge adunque l'articolo colle proposte variazioni:

Art. 38.

I posti vacanti in qualsiasi grado degli ufficiali delle fortezze sono coperti per un quarto con promozioni esclusivamente ad anzianità nel personale stesso in base al quadro particolare d'avanzamento di cui all'art. 7. Per il resto con trasferimenti di ufficiali, già rivestiti del grado corrispondente al posto vacante ed appartenenti alle armi di fanteria, cavalleria, carabinieri reali, artiglieria e genio, ma preferibilmente a queste due ultime.

In nessun caso gli ufficiali delle fortezze potranno essere promossi in precedenza ad altri ufficiali di pari grado e data di anzianità, che prestino servizio nei distretti militari e che siano iscritti nel quadro d'avanzamento.

Pongo ai voti quest'articolo tal quale è stato modificato.

Coloro che l'approvano, sono pregati di alzarsi. (Approvato).

Art. 39.

Gli ufficiali del corpo invalidi e veterani sono tratti dagli ufficiali di grado uguale delle altre armi e corpi dell'esercito permanente cheentino quattro anni di servizio nel proprio grado.

Tale condizione non sarà necessaria per quelli resi invalidi da cause di servizio.

(Approvato).

CAPO 7°.

Trasferimenti e promozioni degli ufficiali di stato maggiore.

Art. 40.

I capitani di stato maggiore sono scelti fra i capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, i quali abbiano compiuto con buon esito il corso della scuola di guerra

e nei modi determinati da regolamento da approvarsi con decreto reale.

(Approvato).

Art. 41.

I maggiori di stato maggiore sono scelti fra i maggiori delle predette armi, i quali abbiano già servito come capitani nel corpo di stato maggiore, ed eccezionalmente anche fra i capitani del corpo stesso che vi ottengano direttamente la promozione.

Senatore MEZZACAPO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MEZZACAPO. Nell'art. 7 è tassativamente stabilita la maniera come reclutare gli ufficiali di stato maggiore. Vorrei mi si spiegasse se, per la latitudine accordata dall'art. 9 per i passaggi di arma, fatti nell'interesse del servizio e non per ragioni di pareggiamento di carriera, possano far passaggio allo stato maggiore ufficiali superiori e specialmente di artiglieria e genio, oppure si deva intendere che lo stato maggiore resti un corpo, o meglio una classe chiusa.

Vorrei una spiegazione in proposito.

Senatore BERTOLÈ-VIALE, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERTOLÈ-VIALE, *Relatore*. Faccio osservare al Senatore Mezzacapo che l'art. 9 fa un'eccezione e dice:

« Nessun ufficiale può essere trasferito, con promozione, da uno dei ruoli di anzianità, di cui all'art. 6, ad un altro ruolo, eccetto nei casi previsti nel capo 7° per gli ufficiali del corpo di stato maggiore ».

Vale a dire che gli ufficiali di stato maggiore entrano o sortono dal corpo, gli altri no.

Senatore MEZZACAPO. Dunque resta un corpo chiuso, o meglio una classe segregata completamente dal resto dell'esercito; cioè, si prosegue con un privilegio contro cui si è tanto gridato.

Non si recluteranno, dunque, gli ufficiali di quel corpo altrimenti che per quella via; quei soli che vi avranno servito da capitano potranno rientrarvi da maggiori; quegli ufficiali superiori che non sono passati per quella tra-

fila, non potranno entrarvi. Quelli soli avranno la possibilità di andare innanzi ed avere facilitazioni nelle promozioni, gli altri no.

Con questo articolo si continua nel sistema attuale, ed io questo lo credo un danno.

Senatore BERTOLÈ-VIALE, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERTOLÈ-VIALE, *Relatore*. È certo che una differenza nel modo di reclutamento degli ufficiali di vario grado del corpo di stato maggiore si verifica fra il disposto della legge vigente e di quella che discutiamo.

La differenza è questa: che coll'applicazione della legge del 1853 tuttora vigente si poteva essere ammessi nel corpo anche dai maggiori di artiglieria e genio con tale grado; con questa legge invece tali ammissioni sarebbero escluse.

È vero adunque che il corpo di stato maggiore è in certo modo chiuso, ma non si può dire perfettamente chiuso, giacchè il suo primo reclutamento si fa tra i capitani di tutte le armi indistintamente, i quali capitani poi venendo promossi maggiori possono, o rimanere nel corpo stesso oppure rientrare nelle altre armi, dalle quali possono ancora però essere richiamati allo stato maggiore.

RICOTTI, *Ministro della Guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

RICOTTI, *Ministro della Guerra*. Veramente io credo che in forza dell'art. 9, il Potere esecutivo, in via molto eccezionale, e nell'interesse del servizio, possa far transitare degli ufficiali dalle varie armi nello stato maggiore. Naturalmente non lo può fare che a parità di grado e senza promozione. Questi casi eccezionali di interesse di servizio, è certo, che in tempo di pace, sono molto rari, ma possono farsi più frequenti in tempo di guerra.

Casi consimili potranno accadere frequentemente nell'esercito per le varie armi, ma ben raramente per gli ufficiali superiori di stato maggiore. Infatti, noi vediamo che, sia fra i colonnelli, sia fra i maggiori, ve ne ha un numero molto grande di quelli che hanno servito come capitani nello stato maggiore, e che di tutti quelli che hanno questo requisito, non possono ritornare nel corpo di stato maggiore nemmeno la metà, e quindi la necessità di ricor-

rere al provvedimento eccezionale di creare di botto ufficiali di stato maggiore per completare il corpo, non potrà avverarsi che ben difficilmente. Può però succedere in tempo di guerra.

Sta il fatto che quando si fece il regolamento del 1867 della scuola di guerra e del reclutamento dello stato maggiore, fu ammesso che tale reclutamento dovesse sempre farsi fra gli ufficiali che hanno fatta la scuola di guerra. Si faceva solo eccezione per gli ufficiali superiori d'artiglieria e genio, perchè erano esclusi dalla detta scuola. Ma in seguito essa venne aperta anche agli ufficiali subalterni di artiglieria e genio, e questi diedero un contingente molto abbondante allo stato maggiore.

Non era pertanto opportuno conservare per lo stato maggiore un'altra fonte di reclutamento negli ufficiali superiori di artiglieria e genio, e fu soppressa già da qualche tempo per decreto reale.

Questa legge conferma tale soppressione.

Non si tratta dunque di cambiare, ma di sancire cosa che già esiste di fatto.

In base però all'art. 9, credo che gli accennati trasferimenti, in caso di necessità, si possono fare nello stato maggiore, ma non dall'artiglieria e genio solamente, ma da tutte le armi.

Senatore BERTOLÈ-VIALE, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERTOLÈ-VIALE, *Relatore*. Io credo che qui bisogna intenderci bene, perchè mi pare che l'onorevole Ministro dia una interpretazione a questo articolo che assolutamente non può stare.

L'onorevole Ministro ha detto che si possono ammettere nel corpo di stato maggiore direttamente degli ufficiali di ogni grado di artiglieria, del genio, ed anche di altre armi sebbene non abbiano mai servito nello stato maggiore.

Or bene, io credo che ciò non possa farsi perchè il Capo 7° tassativamente stabilisce negli articoli 40, 41, 42 e 43 come si reclutano gli ufficiali di stato maggiore.

Infatti all'art. 40 è detto:

I capitani di stato maggiore sono scelti fra i capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, i quali abbiano compiuto con buon esito il corso della scuola di guerra

e nei modi determinati da regolamento da approvarsi con decreto reale.

Art. 41.

I maggiori di stato maggiore sono scelti fra i maggiori delle predette armi, i quali abbiano già servito come capitani nel corpo di stato maggiore, ed eccezionalmente anche fra i capitani del corpo stesso che vi ottengano direttamente la promozione.

Art. 42.

I tenenti colonnelli di stato maggiore provengono dai maggiori di stato maggiore promossi tenenti colonnelli nel corpo, ed eccezionalmente dai tenenti colonnelli delle altre armi, i quali abbiano già servito come capitani o maggiori nel corpo di stato maggiore.

Art. 43.

I colonnelli di stato maggiore sono scelti fra i colonnelli delle armi predette, i quali abbiano già servito come ufficiali superiori nel corpo di stato maggiore, ed eccezionalmente possono provenire anche dai tenenti colonnelli di stato maggiore che ottengano direttamente la promozione nel corpo.

È chiaro quindi per me che coloro i quali non hanno servito nel corpo di stato maggiore, non possono essere trasferiti in esso, malgrado la facoltà che accorda l'art. 9 in riguardo ai trasferimenti d'arma.

L'interpretazione quindi data dal signor Ministro, a me non pare esatta, giacchè i quattro articoli da me citati testualmente stabiliscono tassativamente il modo di reclutamento degli ufficiali di stato maggiore, determinando che chiunque non abbia servito come capitano in tale corpo non possa esservi ammesso in altri gradi. Così interpretando, non può esservi luogo a contestazioni su questo punto importantissimo della legge.

Senatore MEZZACAPO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MEZZACAPO. Sono lieto che siasi chiarita questa questione per me importantissima.

Oggi l'opinione generale è trascinata da una corrente poco favorevole allo stato maggiore, ed io ho già dimostrato quanto questa corrente sia ingiusta. Comunque siasi, io credo che ora con questa legge rechiamo un grave danno morale a quel corpo.

Non credo nè utile, nè prudente il precludere assolutamente l'adito al corpo di stato maggiore a tutti coloro che non siano passati per la scuola di guerra. Non bisogna credere che soltanto per quella scuola si possa acquistare la necessaria capacità.

Senza dubbio la scuola di guerra reca immensi vantaggi. Ma bisogna pur considerare che non tutti si adattino a ridiventare scolari; e che ci possono essere intelligenze elevate, a cui ripugni in modo assoluto di ritornare a scuola.

Ora, se queste intelligenze non debbono avere la possibilità di entrare in quel corpo, nel quale si accede soltanto per la sola scuola di guerra, sarà un danno morale che ne verrà allo stato maggiore, nell'opinione del resto dell'esercito. Per la ragione che colui, il quale sentendo di avere in sé tutte le qualità (forse anche superiori a quelle richieste, per potere degnamente occupare un posto con i vantaggi cui vanno annessi), se rimarrà indietro, concorrerà, sia pure involontariamente, ad ingenerare gelosia e malvolere contro il corpo di stato maggiore.

Perchè non permettere, che alla scuola di guerra possano essere ammessi al concorso anche quegli ufficiali che non abbiano frequentato il corso della scuola?

Io ritengo che sia moralmente utile di ammettere chiunque agli esami finali, anche senza aver frequentata la scuola di guerra. Chi si sente Achille in seno, vada a combattere. Io non comprendo perchè colui che si sente la forza, non sia ammesso a lottare, sol perchè non sia passato per quella trafila. Allora la cosa piglia aspetto di formalismo, e fa nascere il dubbio se veramente andiamo in cerca delle qualità reali degli ufficiali, più che della forma. Questa, forse, è una delle cause per cui si grida smodatamente contro il corpo di stato maggiore.

Si lasci, quindi, la possibilità di essere ammessi a quel corpo anche a coloro che non sieno stati alla scuola di guerra.

Senatore BERTOLE-VIALE, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERTOLÈ-VIALE, *Relatore*. A dire il vero sul terreno sul quale ha portato la questione l'onorevole Senatore Mezzacapo io non potrei essere della sua opinione.

Il corpo di stato maggiore è un corpo che si deve scegliere su tutte le armi dell'esercito. Ciò, senza dubbio, fu un grande beneficio, una grande riforma introdotta nell'antico esercito sardo dal generale La Marmora nel 1851, mentre prima di quell'epoca il corpo di stato maggiore era veramente un corpo chiuso: si usciva dall'accademia militare in esso e si percorreva in esso tutta la carriera. Ma dovendosi reclutare gli ufficiali del corpo di stato maggiore da tutte le armi, bisogna farlo mediante un concorso, perchè altrimenti non si potrebbe avere un criterio unico per giudicare quali sono i migliori. Ora il concorso come si fa? Mediante la scuola di guerra. Codesta scuola è aperta a tutte le armi, e vi si fa un corso di studi per due o tre anni continui, durante i quali si ha certamente campo di conoscere le qualità tanto morali, che intellettuali e militari degli ufficiali che vi sono ammessi.

Codesto modo di reclutamento di ufficiali di stato maggiore non è una novità; noi l'abbiamo imitato dalla Germania e vige anche in Austria.

Quindi, per la parte di reclutamento, io credo che non si possa fare meglio diversamente, nè credo si possa ammettere un reclutamento di ufficiali fatto liberamente dal Ministro, perchè un siffatto sistema potrebbe dar luogo a dei privilegi o a dei favoritismi, che sono la cosa peggiore in un esercito.

Quando invece un ufficiale ha ultimato con successo il corso completo presso la scuola di guerra ed è proposto pel corpo di stato maggiore, nessuno penserà di negargli che egli non abbia meritato la destinazione in quel corpo.

Ma l'onorevole Senatore Mezzacapo ha detto che non tutti gli ufficiali si sentono di andar a fare lo scolaro. Ciò è anche vero; ma è pur vero che chi non si sente di andare ad una accademia di guerra dove si fanno degli studi superiori, vuol dire che non vuol concorrere....

Senatore MEZZACAPO. Concorrere sì; ma ad esami finali; anzi io intendo così il vero concorso.

Senatore BERTOLÈ-VIALE, *Relatore*. Ma, come è possibile di far concorrere ad esami finali un ufficiale che non ha seguito i corsi regolari stabiliti? Che forse nelle Università si concedono diplomi di laurea ad individui che non hanno fatto un corso regolare di studi? Io me ne appello a quanti qua dentro sono professori di Università.

D'altra parte poi io credo che non vi sarebbe un solo ufficiale in tutto l'esercito, il quale si sentirebbe il coraggio di andare a sostenere gli esami finali dell'ultimo anno della scuola di guerra, senza averne frequentato i corsi.

Noti poi l'onor. Mezzacapo, che le proposte fatte dalla scuola di guerra per il corpo di stato maggiore, non si basano soltanto sul criterio degli esami finali; ma benanco sul complesso delle qualità morali e militari di carattere e di tatto che l'ufficiale dimostra durante gli anni di corso, e ciò è talmente vero che nella classificazione finale che si fa alla scuola di guerra degli ufficiali allievi di essa si vede spesso volte che i primi classificati per merito di esami non sono proposti per lo stato maggiore, mentre vengono proposti altri classificati dopo di quelli. Da ciò deducesi che oltre allo studio si richiede per essere ammessi in questo corpo un complesso di altre condizioni.

Se l'onor. Senatore Mezzacapo avesse limitato le sue osservazioni ad esaminare se sia un bene od un male lo escludere con questo disegno di legge dall'ammissione nel corpo di stato maggiore i maggiori di artiglieria e genio, come si può fare colla legge vigente, la cosa forse si poteva discutere, sebbene io, che ho servito non pochi anni nello stato maggiore, ritenga che il vero servizio di stato maggiore s'impari nel grado di capitano.

Mi si risponderà che vi sono delle intelligenze che sanno far tutto bene e che esse potrebbero ritrovarsi anche tra gli ufficiali superiori di altre armi i quali già rivestono il grado di maggiore o tenente colonnello. Ed è vero. Noi conosciamo parecchi di codesti ufficiali, i quali hanno fatto benissimo nello stato maggiore, come facevano benissimo nelle loro armi; ma ciò malgrado, e come regola generale, io credo che se l'ufficiale di stato maggiore è reclutato nel grado di capitano sia una cosa molto buona. E rincarando sulle considerazioni che ha fatto l'onorevole Ministro della Guerra, sog-

giungerò che quando si stabilisce, come è ora proposto, che il primo reclutamento per lo stato maggiore si deve fare dalla scuola di guerra, ciò ch'è una garanzia; quando si determina che questo ufficiale, il quale non può essere ammesso che come capitano nel corpo, dopo un dato numero di anni ne esce promosso a grado superiore con un piccolo vantaggio di carriera, nelle armi di linea; quando è lasciata facoltà al Ministro di richiamarlo nel corpo se lo crede specialmente atto per il servizio di esso, oppure di lasciarlo in quell'arma dove è stato trasferito, mi pare non esservi dubbio che si possa fare la scelta dei veramente ottimi e per di più pratici del servizio di stato maggiore.

Ora, se io non nego che ci possono essere degli ufficiali superiori di armi speciali distinti ed ottimi, dico però che ad essi fa difetto la pratica del servizio di stato maggiore, che non hanno avuto campo di fare: e nessuno vorrà negarmi che a pari condizione di qualifica di ottimo sia preferibile scegliere quello che conosce già per pratica il servizio di stato maggiore.

Se adunque è possibile, ed io credo lo sia, perchè abbiamo ora nelle varie armi un fondo abbondantissimo di ufficiali che hanno fatto il corso della scuola di guerra e che hanno fatto il servizio di stato maggiore, se è possibile, ripeto, di reclutare lo stato maggiore anche nei gradi superiori, fra gli ufficiali i quali già hanno percorso una parte della loro carriera in quel corpo, io ritengo fermamente che sarà sempre preferibile e più utile scegliere fra di essi, anzichè andarli a ricercare fra gli ufficiali superiori d'armi speciali, sebbene distintissimi, per trasferirli di volo nello stato maggiore, dove bisognerà sempre che vi facciano un tirocinio per acquistarvi la pratica del servizio.

Queste considerazioni io ho creduto di dover fare sul modo di pensare espresso dall'onorevole Senatore Mezzacapo.

Senatore MEZZACAPO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MEZZACAPO. Qui per me non è questione del metodo pratico, col quale si fa il reclutamento dello stato maggiore; è questione di diritto, e non altro.

L'onorevole Relatore mi ha detto, ed io convengo con lui, che a voler reclutare il corpo di stato maggiore a casaccio, non è un buon si-

stema; e riconosco che, se non si fa fare agli ufficiali una certa carriera, un certo tirocinio, non avremo un buon fondo di ufficiali di stato maggiore. Ma il Relatore ha pure soggiunto, che v'hanno alcuni ingegni speciali, i quali fanno tutto bene. E di questi individui di alto ingegno ne conosce lui, ne conosco io, e ne conosciamo tutti; i quali sono venuti dalle armi di artiglieria e genio, e sono diventati distintissimi ufficiali di stato maggiore, ad onta che non siano passati per quel tirocinio.

Io solo voglio che non si chiuda la porta a questi ingegni elevati, non già che si adotti per massima generale di formare il corpo di stato maggiore senza tirocinio. Mi guarderei bene dal fare simigliante proposta; ma credo, che sia un danno il chiudere assolutamente la porta agli altri dei quali parlo che possono utilizzarsi per la parte direttiva delle operazioni militari, producendo un disgusto che si diffonde, e crea quella specie di malessere che non avvantaggia certamente l'esercito.

Quindi se l'art. 9 dovesse essere interpretato nel senso in cui intende interpretarlo l'onorevole Ministro, io mi chiamerei soddisfatto.

RICOTTI, *Ministro della Guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

RICOTTI, *Ministro della Guerra*. In quanto all'interpretazione dell'art. 9, malgrado le osservazioni fatte dall'onorevole Relatore, io mantengo la mia opinione. Però faccio osservare che quando è promulgata una legge, essa non è soltanto interpretata dal Ministro, ma anche dalla Corte dei conti, e, se occorre, dal Consiglio di Stato.

Io credo che l'art. 9 stabilisce la norma tassativa, che non si fanno trasferimenti, che per bisogni assoluti di servizio ed esclude tutti gli altri motivi.

Ora, quando si presentino questi bisogni, anche nello stato maggiore si possono fare tali trasferimenti.

Naturalmente sono rari questi bisogni, e occorre constatarli. E mi pare che sarebbero constatati dal fatto, in una circostanza, come quella che sto per esporre: io ho, per esempio, bisogno nello stato maggiore di 30 ufficiali superiori; quelli che hanno i requisiti voluti dalla legge non sono, nelle varie armi, in numero sufficiente; ne mancano, supponiamo,

cinque o sei; in tal caso io credo che, nell'interesse del servizio si possano prendere da tutte le armi combattenti dell'esercito, fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, cinque maggiori, proposti come idonei, e constatati tali pel servizio di stato maggiore, e farli passare nel corpo stesso.

Se pel tempo di pace questo caso può ritenersi quasi impossibile, altrettanto non può dirsi pel caso di guerra.

A proposito di tutte le discussioni fatte per questo reclutamento dello stato maggiore, io ritornerei sopra un'osservazione già fatta prima, che cioè questa ammissione degli ufficiali superiori del genio e dell'artiglieria nello stato maggiore, era giustificata, quando gli ufficiali inferiori di queste armi non concorrevano alla scuola di guerra; ma non è più così ora che essi pure possono entrarvi.

In ogni caso, quando proprio si volesse conservare una simile ammissione, bisognerebbe ammetterla per gli ufficiali di tutte le armi, e non soltanto per quelle d'artiglieria e genio.

In secondo luogo, osservo che alcuni, certe volte, considerano lo stato maggiore non come un corpo tecnico, che ha un servizio suo proprio e di speciale e grande importanza, in pace ed in guerra, ma come un corpo che serve più che ad altro, ad avvantaggiare le carriere ed a formare i generali.

Queste sono conseguenze, sono accessori, ma non costituiscono punto lo scopo del corpo; questo ha anzi un ben altro ed importantissimo mandato suo proprio.

Quello che importa ottenere si è che l'ufficiale di stato maggiore sappia fare il suo difficile mestiere e per questo è necessaria una preparazione tecnica ed occorre una pratica non facile ad acquistare.

Vi sono, è vero, delle eccezioni, accennate già dall'onorevole Relatore e dal Senatore Mezzacapo, vi sono degli ufficiali che, come fu detto, sono buoni a far bene tutti i servizi militari, ma sono vere eccezioni. La regola generale è che per essere un buon capo di stato maggiore, bisogna aver fatto il capitano di stato maggiore; è che, insomma, bisogna passare per una certa trafila, e cioè prima di diventare maggiore nello stato maggiore, conviene avervi servito come capitano, e prima di

diventarvi colonnello, avervi servito da ufficiale superiore. Questa è la regola.

In tempo di guerra vi si potranno fare delle eccezioni necessarie, ma in tempo di pace bisogna essere molto guardinghi, e non ammettere che quando l'interesse del servizio lo esige.

Si è anche detto che bisognava far passare nello stato maggiore dei distinti ufficiali superiori d'artiglieria e genio, per spirito di giustizia.

E ciò poi realmente giusto oggidì che queste due armi somministrano già allo stato maggiore un numero considerevole di capitani? Ma prescindendo anche dalle considerazioni di giustizia, che cosa succede, col far passare nello stato maggiore un buon ufficiale superiore di artiglieria o del genio? Si perde, nella maggior parte dei casi, in queste armi un ottimo ufficiale, per avere un mediocre ufficiale di stato maggiore.

Vi ha una ultima considerazione che non deve esser obliata, ed è che ora, con questa legge, lo stato maggiore ha vantaggi assicurati, ma uguali vantaggi si possono acquistare in tutte le armi dagli ufficiali distinti e possono acquistarsi anche in grado maggiore: ed in vero, se realmente questi ufficiali di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio sono distinti, possono essere promossi nella propria arma a scelta, appunto quando lo saranno i loro colleghi di stato maggiore, ed anche prima, se nell'arma loro l'avanzamento è un po' più celere. Di fatto, da tenente a capitano hanno il diritto dell'avanzamento a scelta gli ufficiali distinti di tutte le armi, anche senza aver fatto la scuola di guerra; da capitano a maggiore in tutte le armi è stabilita la solita quota d'avanzamento a scelta e lo stesso è da maggiore a tenente colonnello; da tenente colonnello in su, poi, l'avanzamento è interamente a scelta per tutti.

In conclusione adunque, se vi sono ufficiali veramente distinti, i quali, per sentimenti non certo condannabili, non intendono di concorrere alla scuola di guerra, essi possono nondimeno benissimo avere tutti i vantaggi dell'avanzamento a scelta, purchè naturalmente sappiano acquistarsi questo vantaggio con merito ed abilità tali, che ne nasca nei loro superiori il convincimento che dessi siano da promuovere a scelta.

L'onorevole Mezzacapo ha manifestato l'opinione che anche gli ufficiali, che non hanno frequentato la scuola di guerra, dovrebbero potere essere ammessi agli esami finali della detta scuola, e superandoli godere dei vantaggi che da essa derivano.

Su questa questione teoricamente egli potrà aver ragione; ma praticamente, non lo credo. In pratica nessuno si presenterebbe agli esami, e d'altre parte non sarebbe bene che taluno vi si presentasse, perchè il giudizio che si dà in un esame su di chi vi si presenta così di botto, senza precedenti, non è mai un giudizio così fondato, come quello che si porta su chi ha frequentato la scuola, e che ha fra gli esaminatori i superiori che l'hanno avuto e conosciuto durante l'insegnamento teorico e pratico. Sarebbero adunque giudizi molto azzardati quelli che risulterebbero da semplici esami dati ad individui i quali vi si presentassero lì per lì all'improvviso; e non si otterrebbe certo un buon risultato pratico da un tal sistema.

Per contro gli ufficiali d'ingegno straordinari, che non intendono frequentare la scuola di guerra, possono avere tutti i vantaggi che hanno quelli della scuola stessa, purchè si facciano valere nella loro arma, e dimostrino la voluta capacità, giacchè possono in tal caso ottenere coll'avanzamento a scelta tutto quello che si ottiene mediante la scuola di guerra ed anche mediante il passaggio nello stato maggiore.

Credo quindi che la legge provveda abbastanza largamente a tutti gli interessi, a tutti i servizi, senza aver bisogno di apportarvi altra modificazione.

Faccio perciò preghiera al Senato di voler accettare la proposta dell'Ufficio Centrale.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda la parola pongo ai voti l'art. 41.

Coloro che lo approvano sono pregati di alzarsi.

(Approvato).

Art. 42.

I tenenti colonnelli di stato maggiore provengono dai maggiori di stato maggiore promossi tenenti colonnelli nel corpo, ed eccezionalmente dai tenenti colonnelli delle altre armi, i quali abbiano già servito come capitani o maggiori nel corpo di stato maggiore.

(Approvato).

Art. 43.

I colonnelli di stato maggiore sono scelti fra i colonnelli delle armi predette, i quali abbiano già servito come ufficiali superiori nel corpo di stato maggiore, ed eccezionalmente possono provenire anche da tenenti colonnelli di stato maggiore che ottengano direttamente la promozione nel corpo.

(Approvato).

Art. 44.

I capitani di stato maggiore sono promossi maggiori per turno di anzianità nelle armi di fanteria o cavalleria, o nello stesso corpo di stato maggiore, quando entrano nel primo quinto del ruolo generale d'anzianità dei capitani dell'arma di fanteria.

Qualora però potesse spettare a capitani di stato maggiore, provenienti dalla cavalleria, dall'artiglieria o dal genio, l'avanzamento ordinario per anzianità nell'arma da cui provengono, prima che si trovino nel primo quinto del ruolo generale d'anzianità della fanteria, dessi saranno promossi maggiori per anzianità nell'arma di provenienza.

I capitani di stato maggiore provenienti dalla cavalleria, dall'artiglieria e dal genio, che entrano nel primo quinto del ruolo d'anzianità dei capitani dell'arma di provenienza, possono concorrere all'avanzamento a scelta nell'arma medesima nelle condizioni di cui all'articolo 35.

Senatore MEZZACAPO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MEZZACAPO. Per esser conseguente a ciò che ho detto, non posso fare a meno di osservare, che questi due vantaggi consecutivi che si accordano allo stato maggiore: potrebbero sembrar di avere; sebbene non lo abbiano, carattere di privilegio.

Al vantaggio del quinto per l'anzianità, io preferirei di darne uno maggiore, ma tutto in una sola volta, nella promozione da capitano a maggiore, lasciando di poi che si rientrasse nella legge comune.

Ciò sarebbe nell'interesse stesso degli ufficiali di stato maggiore, i quali, passati che fossero una volta sola innanzi ai loro compagni nella carriera, e rientrando in seguito nella

legge comune, nessuno avrebbe più a vederseli passare innanzi.

Potrà forse accadere, come ebbi ad accennare nella discussione generale, che un maggiore di stato maggiore sia superato nella promozione da un maggiore di un'altra arma, che avendo anzianità minore, fosse nominato tenente colonnello; ma ciò non potrebbe il maggiore di stato maggiore ascrivere a suo danno, dal momento che ha già liquidato tutto il vantaggio antecedente, altrimenti saremmo al solito desiderio del pareggiamento da me non ammesso.

RICOTTI, *Ministro della Guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

RICOTTI, *Ministro della Guerra*. Ho domandato la parola per fare osservare al Senato come l'articolo che ora è in discussione fu accettato dall'Ufficio Centrale nella forma compilata dal Ministero, ma soltanto per i due primi commi, poichè il terzo fu modificato. Con esso il Ministero stabiliva un nuovo vantaggio per lo stato maggiore, ammettendovi anche la possibilità di un avanzamento a scelta per i capitani di stato maggiore che fossero entrati nel primo terzo del ruolo generale d'anzianità dei capitani di fanteria, con che però non vi si occupassero più di un terzo dei posti devoluti alla scelta: ed analogamente ammetteva nell'articolo seguente la possibilità dell'avanzamento a scelta dei maggiori di stato maggiore entrati nella prima metà del ruolo di fanteria, ma entro il limite d'una promozione di tal natura, per ogni cinque promozioni ad anzianità fra i maggiori dello stesso corpo di stato maggiore.

L'Ufficio Centrale ha creduto di osservare che questo sarebbe stato un vantaggio troppo grande, ed avrei acconsentito a rinunciare al mio terzo comma, se l'Ufficio Centrale non ne avesse ad esso sostituito un altro, che io lo pregherei di ritirare.

In altri termini, io amerei che il Senato votasse questo articolo, ridotto ai soli due primi commi, sopprimendo così il terzo comma ministeriale, come quello dell'Ufficio Centrale.

L'Ufficio Centrale prevede col suo secondo comma, non dissimile da quello ministeriale, il caso che taluni capitani di stato maggiore, provenienti da armi speciali, cavalleria, artiglieria e genio, possano non trovarsi ancora nel primo

quinto del ruolo di fanteria, quando verrebbe a spettar loro la promozione per anzianità nell'arma propria, qualora non l'avessero lasciata:

In previsione di questo caso l'Ufficio Centrale ha inserito una disposizione, sulla quale siamo tutti d'accordo, e che dice in sostanza che, quando l'ufficiale di stato maggiore proviene dalla cavalleria, dall'artiglieria o dal genio, e che per circostanze speciali, quella delle dette armi dalla quale egli proviene, si trova molto innanzi nell'avanzamento, egli vi è promosso per anzianità e vi rientra.

Su ciò, ripeto, siamo tutti d'accordo. Ma l'Ufficio Centrale vorrebbe che gli ufficiali di stato maggiore che vengono a trovarsi nel primo quinto del ruolo d'anzianità dell'arma da cui provengono prima che nel primo quinto del ruolo di fanteria, venissero ammessi a concorrere nell'avanzamento a scelta nell'arma di provenienza. Io non sarei di questo avviso.

Poniamo il caso che un capitano del genio sia passato nello stato maggiore e che dopo sei o sette anni, trovandosi nel primo quinto dei capitani del genio, prima che nel primo quinto della fanteria, possa aspirare alla promozione a scelta nel genio. Chi dovrà decidere su questo avanzamento a scelta? Lo stato maggiore? Ma se l'ufficiale deve rientrare nel proprio corpo, come può essere competente il corpo di stato maggiore a giudicare sull'idoneità d'un avanzamento in altra arma? Il comitato d'artiglieria e genio? Ma come potrà esso giudicare specialmente dell'abilità tecnica d'un ufficiale che poco dopo la promozione a capitano ha lasciato l'arma del genio?

A me pare dunque che ciò sia pretendere troppo, e che ben difficilmente in tale condizione un ufficiale sarà dichiarato idoneo per la promozione a scelta.

Io preferirei di lasciare i due primi commi, ed escluderei il terzo, il quale inoltre provocherebbe, secondo me, un certo sentimento di avversione contro lo stato maggiore, mentre poi praticamente esso non sarebbe mai applicato.

Pregherei quindi la Commissione di non volere insistere.

In quanto alla proposta del Senatore Mezzacapo, di dare in una volta sola all'ufficiale di stato maggiore quel vantaggio che s'intende dare successivamente agli ufficiali di quel corpo, risponderò poche parole.

Egli ha osservato che agli ufficiali di stato maggiore si fanno due successivi vantaggi. Io aggiungerei anzi, che se ne fanno tre. Il primo, lo conseguono uscendo dalla scuola di guerra, il secondo nel passaggio da capitano a maggiore, il terzo nel passaggio da maggiore a tenente colonnello; in tutto, questi vantaggi formano un guadagno di circa tre quinti del tempo di permanenza nel grado, e viene divisa in tre momenti diversi. Questi tre quinti così ripartiti nei tre gradi, corrispondono a poco più della metà del tempo di permanenza nel grado di capitano, ossia a 5 anni circa, quanti appunto si è dal Ministero calcolato che siano gli anni guadagnati da chi usufruisce di tutti i vantaggi dello stato maggiore. Questo vantaggio di 5 anni in tutta la carriera non è soverchia ed in Germania questo sistema fa buonissima prova da 50 e più anni.

Ora, mi perdoni l'onorevole Mezzacapo; ma se noi concentrassimo tutto questo vantaggio in un punto solo della carriera, verremmo a commettere due errori. Il primo è che non possiamo essere certi che un ufficiale, il quale al momento in cui gli si concede tale vantaggio, non possa in seguito cambiare condotta e qualità, quando poi non potremmo più togliergli quel che gli si è concesso in una sol volta; il secondo è che si toglierebbe quello stimolo continuo che anima gli ufficiali a porsi in grado di conseguire successivamente i vantaggi che si offrono in premio alla sua operosità e diligenza.

Di quelli poi che escono dai capitani di stato maggiore, soltanto una parte vi ritorna col grado di maggiore, perchè nel richiamarli si pratica una selezione; ora, se noi avessimo già dato tutto il vantaggio ai capitani; non potremmo più nulla concedere agli ufficiali scelti per rientrare nello stato maggiore, o che pure, per questo stesso fatto si sarebbero mostrati più meritevoli degli altri. Io credo quindi più prudente che soltanto col grado di tenente colonnello si esauriscano i vantaggi degli ufficiali di stato maggiore, giacchè si può ritenere che tale grado si consegue in una età in cui difficilmente si cambia natura.

Per queste ragioni non credo si possa concentrare in una volta sola sull'ufficiale di stato maggiore il vantaggio totale al quale egli può aspirare, e che sia molto meglio lasciarlo ri-

partito in tre periodi come è appunto stabilito nel disegno di legge.

Senatore MEZZACAPÒ. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MEZZACAPÒ. Le spiegazioni date dall'onorevole Ministro della Guerra mi hanno convinto relativamente al lasciare i due articoli come si trovano, coi vantaggi da essi accordati. Riguardo a questo comma, veramente io divido l'opinione del Ministro della Guerra, perchè altra cosa è la scelta (conseguenza degli studî militari fatti e del servizio prestato), altra è la questione tecnica.

Un ufficiale può ben meritare la promozione a scelta per il servizio generale prestato nell'esercito; ma i criteri per la scelta in un corpo tecnico, come l'artiglieria ed il genio, sono ben diversi.

Un ufficiale potrebbe avere eccellenti qualità per divenire anche generale, ed essere un mediocre ufficiale di artiglieria e genio.

Ciò sarebbe da discutere solo quando si ammettesse la separazione delle carriere.

Allora entreremmo in altro ordine d'idee. Quando si facesse la separazione delle carriere, cioè degli ufficiali pel servizio tecnico da quelli pel servizio combattente, allora questi ultimi dovrebbero avere tutti le stesse qualità; ma finchè siamo nelle condizioni attuali, conviene ammettere il concetto dell'onorevole Ministro della Guerra.

Senatore BERTOLÈ-VIALE, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERTOLÈ-VIALE, *Relatore*. Non parlerò più sulla proposta fatta dall'onor. Senatore Mezzacapo, riguardo all'aliquota di avanzamento da applicarsi ad un grado solo ed in una sol volta anzichè a due o tre gradi, perchè egli ha ritirato la sua proposta mostrandosi persuaso delle ragioni dette dall'onor. signor Ministro.

Mi limiterò ad esprimere l'opinione dell'Ufficio Centrale su quest'ultimo inciso dell'art. 44, che il signor Ministro chiede venga soppresso. Veramente l'Ufficio Centrale ha introdotto questo inciso perchè quando interpellò l'onorevole signor Ministro sulla ragione per la quale egli aveva proposto una scelta della scelta nel corpo di stato maggiore; vale a dire che oltre alla parte dei capitani promossi a maggiori, quando entravano nel primo quinto del ruolo di anzia-

nità di fanteria, un'altra parte ancora potessero essere promossi quando entravano nel primo terzo del ruolo d'anzianità generale della fanteria; egli rispose, che questa proposta era fatta sul dubbio che taluni capitani di artiglieria, cavalleria e genio....

RICOTTI, *Ministro della Guerra*. Ma è impossibile; io non ho dato questa risposta; l'ho data ma per il comma secondo.

Senatore BERTOLÈ-VIALE *Relatore*. Scusi, onorevole Ministro, la risposta è proprio questa, ed all'occorrenza ho qui i documenti che lo provano.

Alla domanda adunque fatta al Ministro del perchè egli volesse ammesso l'avanzamento speciale indicato dal terzo alinea dell'art. 44, com'era proposto nel progetto ministeriale, egli ha risposto precisamente che dovendo l'avanzamento ordinario dei capitani di stato maggiore procedere di pari passo coll'avanzamento a scelta della fanteria, i capitani delle altre armi potrebbero talvolta fare a scelta carriera più rapida degli ufficiali di stato maggiore.

L'Ufficio Centrale non ha creduto di poter ammettere codesto speciale avanzamento di scelta sulla scelta, perchè ritenne che la sua applicazione avrebbe prodotto effetti morali tutt'altro che buoni per il corpo di stato maggiore, potendone derivare malcontento e fors'anco rovina del carattere negli ufficiali del corpo stesso, e ciò per varie ragioni che tutti capiscono, e che è inutile che ora io qui svolga.

Ma l'Ufficio Centrale, pur non accettando la proposta ministeriale, ha cercato il modo come riparare al caso accennato dall'onorevole Ministro e che io anzi credo si verificherà probabilmente, non dico per molti capitani, ma per taluni.

Prendiamo, ad esempio, un ufficiale di cavalleria, il quale abbia fatto la scuola di guerra con pieno successo e che sia stato proposto anche pel corpo di stato maggiore. Ebbene io credo che se quest'ufficiale ha la passione della sua arma, possibilmente non accetterà di passare nello stato maggiore, perchè sarà quasi sicuro di ottenere l'avanzamento a scelta nella sua arma molto più presto che nello stato maggiore.

Ciò perchè, nello stato maggiore, egli per essere promosso bisogna che sia entrato nel primo quinto del ruolo d'anzianità della fan-

teria, mentre nella cavalleria le perdite essendo maggiori di quel che lo siano nella fanteria, potrà egli in minor tempo raggiungere il primo quinto nella sua arma.

Ed è così che può darsi il caso che un capitano meno anziano di un altro che sia nello stato maggiore venga promosso prima di quest'ultimo.

Fu adunque sotto questo punto di vista e onde ovviare al dubbio, cui il Ministro stesso accennava quando dava spiegazione della primitiva sua proposta, che l'Ufficio Centrale ha creduto dover introdurre il terzo inciso dell'articolo 44, mediante il quale non si dava all'ufficiale un diritto, ma lo si ammetteva a poter concorrere all'avanzamento a scelta con quello di altre armi meno anziano di lui, nell'arma da cui il capitano di stato maggiore proviene. La qual cosa potrebbe verificarsi soltanto per coloro i quali provengono dall'artiglieria, genio o cavalleria.

E qui devo far notare che, secondo le modalità stabilite dall'articolo 35, il giudizio di revisione in secondo grado per gli ufficiali di stato maggiore ai quali potesse venire applicato il disposto del terzo inciso dell'articolo, sarebbe sempre pronunziato dai comitati speciali delle armi d'artiglieria e genio e da quello di cavalleria.

Però se il Ministro crede che quest'inciso possa dar luogo a degli inconvenienti, l'Ufficio Centrale non ha difficoltà di sopprimerlo, e lo fa anche perchè non può a meno di considerare che l'applicazione di questo inciso potrebbe forse generare qualche malumore nel corpo stesso di stato maggiore.

Sebbene io ritenga che mai, o rarissime volte, sarebbe il caso di farne l'applicazione, non si può non riconoscere che avverandosi di applicarlo potrebbe succedere, ad esempio, che un capitano di stato maggiore, il quale sia classificato il numero quattro nel ruolo di anzianità del corpo, verrebbe promosso a scelta maggiore nell'arma propria, mentre i tre primi capitani di stato maggiore che non fossero entrati ancora nel primo quinto del ruolo di anzianità della fanteria continuerebbero a rimanere capitani.

Per queste considerazioni l'Ufficio Centrale, ripeto, non ha difficoltà a che sia soppresso l'ultimo inciso dell'articolo 44.

SESSIONE DEL 1882-83-84-85-86 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 APRILE 1886

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda la parola sull'art. 44, rileggerò per porlo ai voti i suoi due primi comma, avendone l'Ufficio Centrale ritirato il terzo.

Lo rileggo :

Art. 44.

I capitani di stato maggiore sono promossi maggiori per turno di anzianità nelle armi di fanteria o cavalleria, o nello stesso corpo di stato maggiore, quando entrano nel primo quinto del ruolo generale d'anzianità dei capitani dell'arma di fanteria.

Qualora però potesse spettare a capitani di stato maggiore, provenienti dalla cavalleria, dall'artiglieria o dal genio, l'avanzamento ordinario per anzianità nell'arma da cui provengono, prima che si trovino nel primo quinto del ruolo generale d'anzianità della fanteria, dessi saranno promossi maggiori per anzianità nell'arma di provenienza.

Chi approva quest'articolo, così modificato, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 45.

I maggiori di stato maggiore sono promossi per turno d'anzianità tenenti colonnelli nel corpo stesso o nell'arma dalla quale provengono come maggiori, quando entrano nel primo quinto del ruolo d'anzianità dei maggiori dell'arma di fanteria.

Qualora potesse spettare a maggiori di stato maggiore, provenienti dai maggiori di cavalleria, di artiglieria o del genio, l'avanzamento ordinario per anzianità nell'arma da cui provengono, prima che si trovino nel primo quinto del ruolo d'anzianità della fanteria, dessi saranno promossi tenenti colonnelli per anzianità nell'arma di provenienza.

Senatore BERTOLÈ-VIALE, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERTOLÈ-VIALE, *Relatore*. Io proporrei un'aggiunta al secondo inciso.

Questo dice:

« Qualora potesse spettare a maggiori di stato maggiore, provenienti dai maggiori di cavalleria, di artiglieria o del genio, l'avanzamento ordinario per anzianità nell'arma da cui provengono ». Ebbene, dopo queste ultime parole: *da cui provengono*, credo sarebbe bene aggiungere: *quelle di come maggiori*; e così la dizione dell'inciso riuscirebbe più precisa e completa.

Il resto dell'articolo sarebbe tal quale è.

PRESIDENTE. L'onorevole Relatore proporrebbe di aggiungere al secondo inciso di quest'articolo, dopo le parole « da cui provengono » quelle di « come maggiori ».

Si rilegge l'articolo coll'aggiunta proposta dall'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale :

Art. 45.

I maggiori di stato maggiore sono promossi per turno d'anzianità tenenti colonnelli nel corpo stesso o nell'arma dalla quale provengono come maggiori, quando entrano nel primo quinto del ruolo d'anzianità dei maggiori dell'arma di fanteria.

Qualora potesse spettare a maggiori di stato maggiore, provenienti dai maggiori di cavalleria, di artiglieria o del genio, l'avanzamento ordinario per anzianità nell'arma da cui provengono, come maggiori, prima che si trovino nel primo quinto del ruolo d'anzianità della fanteria, dessi saranno promossi tenenti colonnelli per anzianità nell'arma di provenienza.

Se nessuno domanda la parola, lo pongo ai voti.

Chi intende di approvarlo è pregato di alzarsi. (Approvato).

Art. 46.

I tenenti colonnelli di stato maggiore concorrono alla promozione a colonnello coi tenenti colonnelli di fanteria e colla promozione vengono trasferiti in questa arma. Essi possono però essere anche conservati nello stesso corpo di stato maggiore, e se provenienti come ufficiali superiori dalla cavalleria essere promossi in quest'arma.

Qualora tenenti colonnelli di stato maggiore,

SESSIONE DEL 1882-83-84-85-86 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 APRILE 1886

provenienti come ufficiali superiori dalla cavalleria, potessero concorrendo coi tenenti colonnelli di quest'arma ottenere la promozione prima che non concorrendo con quelli di fanteria, essi saranno promossi in cavalleria in concorrenza coi tenenti colonnelli di quest'arma.

Senatore BERTOLÈ-VIALE, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERTOLÈ-VIALE, *Relatore*. Qui vi è un *non* di troppo che l'Ufficio Centrale prega di togliere.

Invece di dire « ottenere la promozione prima che non concorrendo » si deve dire: « prima che concorrendo ».

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 46 testè letto colla soppressione della particella *non* alla terza ultima linea.

Chi lo approva è pregato di sorgere.

(Approvato).

TITOLO III.

Ufficiali in congedo.

CAPO 8°.

Avanzamento degli ufficiali in posizione di servizio ausiliario.

Art. 47.

Gli ufficiali in posizione di servizio ausiliario possono essere promossi al grado immediatamente superiore a quello che avevano allorchè furono collocati in tale posizione, non prima però che siano stati promossi gli ufficiali di pari grado ed anzianità dell'arma di fanteria in servizio sotto le armi nei distretti militari ed iscritti nei quadri d'avanzamento.

(Approvato).

Art 48.

Per gli ufficiali in posizione di servizio ausiliario si compilano ruoli di anzianità e quadri d'avanzamento in modo analogo a quello indi-

cato agli articoli 6 e 7 per gli ufficiali dell'esercito permanente sotto le armi.

(Approvato).

CAPO 9°.

Nomine e promozioni degli ufficiali di complemento.

Art. 49.

Sono iscritti fra gli ufficiali di complemento, dell'arma o corpo rispettivo, e col proprio grado ed anzianità, gli ufficiali che lasciano il servizio sotto le armi nell'esercito permanente per volontaria dimissione prima che la rispettiva classe di nascita di prima categoria abbia fatto passaggio alla milizia territoriale.

Possono essere parimente iscritti, dietro loro domanda, queglii fra i detti ufficiali la cui classe di nascita abbia già fatto passaggio alla milizia territoriale e non sia stata ancora inviata in congedo assoluto.

(Approvato).

Art. 50.

Nessuno può essere nominato sottotenente di complemento se non ha compiuto il 18° anno di età.

(Approvato).

Art. 51.

Possono essere nominati sottotenenti di complemento nelle varie armi o corpi:

a) i volontari di un anno, dopo aver compiuto l'anno di servizio sotto le armi, come militari di truppa;

b) gli allievi che cessano di appartenere all'Accademia militare ed alla scuola militare almeno dopo un anno di corso;

c) i militari di prima categoria i quali dimostrino di possedere il grado d'istruzione generale stabilito con decreto reale, ed abbiano compiuto almeno un anno di servizio sotto le armi come militari di truppa;

d) i militari di 1^a, 2^a e 3^a categoria, compresi i volontari di un anno, laureati in me-

SESSIONE DEL 1882-83-84-85-86 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 APRILE 1886

dicina o provvisti di regolare diploma in zootecnia, secondo norme stabilite con decreto reale;

e) i sottufficiali congedati dell'esercito permanente con dodici anni almeno di servizio sotto le armi.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo articolo.

RICOTTI, *Ministro della Guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

RICOTTI, *Ministro della Guerra*. Su questo articolo vi è un dissenso forte fra il Ministero e l'Ufficio Centrale. Questo dissenso riguarda il solo alinea relativo agli ufficiali di complemento da nominarsi fra gli allievi dei convitti nazionali ordinati a base di educazione militare. Il Ministro ha appunto proposto che il reclutamento degli ufficiali di complemento si faccia anche fra gli allievi di queste scuole; l'Ufficio Centrale invece ha proposto di sopprimere l'alinea che a ciò si riferisce. Trattandosi di una questione di una certa importanza, prego il Senato di volermi concedere un momento di tempo onde io possa svolgerla.

L'Ufficio Centrale nella sua Relazione dice le ragioni per cui ha creduto di sopprimere quest'articolo. Mi si permetta di leggere qualche riga della Relazione:

« 2° Col capoverso c) la nomina ad ufficiale di complemento è anche dichiarata spettante agli allievi dei convitti nazionali, ordinati a base di educazione militare, e si comprende benissimo come il Ministro, mercè tale disposizione, abbia inteso di avvantaggiare il concorso agli istituti stessi ».

Non entrerò qui a parlare dello scopo di questi istituti civili, ordinati però a base di educazione militare. Sono convitti in cui gli allievi percorrono il corso intiero classico, ginnasiale e liceale, con insegnamento fatto da professori civili, e non diversificano dagli altri convitti nazionali che par essere retti con personale di governo militare e perchè vi si fanno istruzioni militari ed altre affini, come la ginnastica, ecc. Insomma vi ha un personale civile insegnante, esterno, e militare nell'interno per l'educazione.

Ora, lo scopo che il Governo si è proposto con questa trasformazione, fu indicato l'altro anno alla Camera dei Deputati, e non sarebbe opportuno di ripeterlo ora. Dirò solo che fu

ammesso l'anno scorso, che si dovessero istituire due o tre di questi convitti a base di educazione militare, salvo ad estenderli maggiormente, secondo l'esito che se ne sarebbe avuto.

Ora, l'onorevole Relatore suppone che il Ministro abbia proposto di applicare a questi allievi la facoltà di essere nominati ufficiali di complemento alla fine del corso, per aumentare il concorso agli istituti stessi. Questa però è una ipotesi erronea, e basta enunciare un fatto, per provarlo.

Per ora abbiamo due collegi soli, quello di Salerno e quello di Milano. Che cosa avviene presentemente? Che il concorso è molto maggiore del bisogno, e tanto, che non ci sono più posti ove mettere allievi. Per cui avrei bisogno, d'accordo col Ministro della Pubblica Istruzione, di ampliare i locali. Dunque, non è necessaria la concessione di alcun vantaggio per accrescere il concorso a questi istituti.

La vera ragione di tale disposizione è questa: tutti sanno che, al giorno d'oggi, come sono organizzati gli eserciti, abbiamo bisogno di ufficiali che facciano la carriera. Per ciò spendiamo somme ingenti pel reclutamento di questi ufficiali, ed abbiamo all'uopo l'accademia militare e la scuola militare di Modena.

La questione quindi del reclutamento degli ufficiali effettivi di carriera parmi risolta per noi. Ne abbiamo però bisogno di altrettanti di complemento, cioè di ufficiali giovani che ne sappiano abbastanza per poter, all'occorrenza, completare i quadri ed essere in tempo di guerra impiegati in molti reparti, che non esistono in tempo di pace, come sarebbero quelli di milizia mobile e territoriale. Di questi ne occorre un numero grandissimo, circa un 15 mila. Per raggiungere questa cifra si sono adoperati molti mezzi.

Si è stabilito che tutti gli ufficiali effettivi dimissionari divengano ufficiali di complemento; che tutti i sottufficiali, dopo un certo numero di anni di servizio, possano essere nominati ufficiali di complemento; che possano parimenti esserlo tutti i volontari d'un anno, dopo un periodo d'istruzione speciale ed alcuni esami militari, e che in tale qualità prestino servizio per tre mesi. Con tutto ciò non si ottenevano che 200 ufficiali all'anno, e invece ne occorrevano almeno 700.

Si è perciò in seguito aperta un'altra via,

assai migliore, collo stabilire; cioè, che tutti quegli studenti i quali sono chiamati sotto le armi per ragioni di leva; e che siano giunti alla prima liceale, od abbiano compiuto l'Istituto tecnico, siano ammessi in speciali plotoni d'istruzione, facciano quivi il soldato e il caporale per sei mesi, quindi passino sergenti, e finalmente passino ufficiali di complemento e come tali, fatti ancora sei mesi di servizio, tornino alle case loro.

Questo nuovo reclutamento ci dà altri 200 ufficiali all'anno, e si raggiunge quindi la cifra di 400 circa; ma siamo ancora lontani dal numero che ci è necessario. Aggiungo poi che per la qualità i risultati non sono eccellenti. Coloro che provengono dai militari di prima categoria sono i meglio istruiti; perchè passano due interi anni sotto le armi, parte come militari di truppa, e parte come ufficiali.

I volontari di un anno fanno un servizio di soli 12 mesi; e dei sottufficiali molti sono già un po' avanzati in età, e non hanno naturalmente più quel brio, quella vitalità, che si richiede negli ufficiali subalterni. Ecco, perchè tutto ben considerato io ho detto che per la qualità i risultati non sono dei migliori. Ora io mi preoccupo moltissimo come Ministro della Guerra di questo stato di cose, e poichè si parla di questi istituti a base di educazione militare, ove quindi si dà agli allievi l'istruzione militare quasi completa, non so davvero capire, perchè gli allievi stessi, non possano venir nominati ufficiali di complemento.

Ammettendo questa modificazione alla legge del 1882, si darebbe più vasto campo al reclutamento degli ufficiali di complemento, tanto più che i convitti in discorso tendono ad aumentare di numero, come lo dimostrano le continue istanze che da comuni e da provincie pervengono al Ministero della Guerra.

Adottando il sistema da me proposto, naturalmente si obbligherebbero questi giovani a fare almeno un anno di servizio sotto le armi come ufficiali, e si soddisferebbe così ad un bisogno molto sentito nell'esercito.

Questo per la prima questione.

La Relazione dice ancora che questa modificazione introdotta nella legge del 1882, « costituisce un vero e proprio privilegio contrario alla legge sul reclutamento dell'esercito, la quale non ammette *a priori*, esenzione di

sorta dal militare servizio effettivo, che a ciascuno possa competere ». Qui c'è un equivoco, perchè con la presente legge, noi abbiamo stabilito i criterî per la scelta degli ufficiali di complemento, ma non abbiamo cambiato gli obblighi di servizio che a ciascuno possano competere.

Con questa legge non si muta la condizione di leva, nella quale possono trovarsi i giovani che escono dai convitti a base militare. Difatti, se uno di questi giovani appartiene per fatto di leva alla prima categoria, farà i suoi due anni di servizio prescritti dalla legge, come ufficiale di complemento; se sarà volontario di un anno, farà il suo anno di servizio col grado di ufficiale; se appartiene alla seconda categoria o alla terza farà il suo servizio di tre mesi, o di 15 giorni, sempre col grado di ufficiale.

Ecco quindi come questi giovani non si sottraggono affatto al servizio che loro compete per legge.

Dunque non essendo cambiati gli obblighi di servizio, questa legge non costituisce un privilegio.

Nè si potrebbe dire che il fare il servizio sotto le armi piuttosto da ufficiali che da soldati, sia cosa nuova, perchè la legge attuale lo permette, e non prescrive che si faccia con un grado o con l'altro; abbiamo molti esempi di individui che prestano il servizio da ufficiali.

I medici sono nominati ufficiali di complemento dopo 4 o 6 mesi di servizio, e finiscono il loro tempo da ufficiali; i veterinari possono essere nominati ufficiali, non appena vengono sotto le armi, e compiono il loro servizio col grado di ufficiali di complemento. Dunque non è un fatto nuovo, è un fatto che già esiste e quindi io voglio attribuire a semplice equivoco la motivazione fatta dall'Ufficio Centrale, e cioè, che la disposizione in parola costituisca un *vero e proprio privilegio*, cosa questa che non è assolutamente, dato lo stato attuale delle cose.

La Relazione dice poi che questa disposizione *costituisce in secondo luogo una modificazione alla legge 29 giugno 1882*. Qui l'Ufficio Centrale ha perfettamente ragione; perchè di fatto la legge del 1882 stabiliva un sistema di reclutamento degli ufficiali di complemento, un po' diverso da quello proposto dalla legge attuale.

SESSIONE DEL 1882-83-84-85-86 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 APRILE 1886

La legge del 1882 non contemplava il caso degli allievi dei convitti militari, perchè allora questi non esistevano.

Ecco la ragione della introdotta modificazione, la quale in fondo non fa che estendere il modo di reclutamento di questi ufficiali di complemento, ad una categoria di individui che prima non esisteva.

La Relazione prosègue:

« E la proposta contenuta nel capoverso c) del progetto ministeriale è ammissibile ora meno che mai, inquantochè la trasformazione dei convitti nazionali in istituti a base di educazione militare, è solo attuata in via d'esperienza in due collegi soltanto. Si attendano quindi, quanto meno, i risultati dell'esperienza in parola e quando essi siano favorevoli ed il sistema venga adottato in tutti i convitti, ossia applicato in tutto il Regno, si riprenda allora la questione e si presenti ove lo si giudichi ancora opportuno un apposito progetto di legge. Intanto si tenga fin d'ora presente, che se questo vantaggio dovesse concedersi agli alunni dei convitti nazionali, a maggior ragione dovrebbe essere concesso a coloro che, avessero compiuto il corso di studi nei collegi militari senza poi proseguire la incominciata carriera ».

Qui sono in campo due questioni diverse.

L'una è questa, che trattandosi di un esperimento, noi dobbiamo attendere che questo esperimento si compia.

Ora, quando si tratta di un esperimento, lo si applica a pochi casi, e si procura di studiare i risultati in tutti i loro particolari e nei loro rapporti con tutte le circostanze che accompagneranno la cosa che si vuole sperimentare.

Dal momento che si vuol fare l'esperimento, si cerchi di circondarlo di tutte le condizioni pratiche, perchè possa riuscire completo. Se l'aggiunta ch'io propongo fosse un fatto così influente, che i convitti non riescissero, solo perchè non si dà questo vantaggio della nomina di ufficiale di complemento, l'esperimento non sarebbe attendibile, perchè avremmo di conseguenza che l'esperimento avrebbe dimostrato l'istituzione non buona, mentre il contrario sarebbe avvenuto quando l'esperimento fosse stato fatto completo.

Che se poi, l'esperimento non riuscisse e i convitti dovessero scegliersi, non vi sarebbe

nulla di compromesso, poichè collo sparire di essi cadrebbe di fatto e da sè stessa la disposizione della presente legge, che li riguarda.

È stato anche osservato che applicando agli allievi dei convitti la proposta disposizione, essa dovrebbe *a fortiori* applicarsi agli allievi dei collegi militari.

Anzitutto, è detto in questo articolo medesimo, che possono essere nominati ufficiali di complemento quelli che sono ascritti all'accademia militare ed alla scuola di Modena. Nel progetto ministeriale era proposto che potessero essere nominati ufficiali di complemento gli allievi che cessano di appartenere all'accademia militare ed alla scuola militare, senza fissare limite di tempo. L'Ufficio Centrale, invece, ha modificato l'articolo colle parole « gli allievi che cessano di appartenere all'accademia o alla scuola militare dopo almeno un anno di corso ». Io ho trovata giusta la modificazione, perchè siccome l'accademia militare e la scuola di Modena recluta anche dai borghesi e non solo dai collegi militari, col progetto ministeriale sarebbe bastato che un allievo, venuto da borghese, fosse ammesso da tre o quattro mesi, per poter essere nominato ufficiale di complemento, e ciò sarebbe stato male.

Questo per gli allievi dell'accademia e della scuola di Modena: in quanto poi agli allievi dei collegi militari, è tutt'altra cosa. Il collegio militare dura 5 anni, mentre il corso classico, molto più lungo, dura 8 anni; quindi nei convitti l'istruzione scientifica, è molto superiore; e noi militari conosciamo ed apprezziamo la grande differenza che passa tra i giovani che hanno fatto il corso classico, e quelli che hanno fatto il corso tecnico. Tanto è vero che quelli che entrano nel collegio militare di Modena, compiuto il corso di liceo sono dispensati dagli esami ed inoltre si ammettono tutti a mezza pensione gratuita. Ciò per la ragione che questi giovani hanno un complesso di istruzione assai superiore di quelli che vengono dal collegio militare, come ne sono pure più avanzati in età. Quindi non è giusto il dire: se vorrete questo compenso ai giovani che provengono dai convitti, lo dovete dare anche a quelli che vengono dal collegio militare. No, a questi noi lo diamo dopo il primo anno di accademico o della scuola di Modena, perchè un anno di queste scuole può corrispondere per istruzione

generale e per esercitazione pratica, a quanto hanno acquistato gli allievi nei convitti.

Queste sono le ragioni per le quali io insisterei nella proposta fatta, e pregherei l'Ufficio Centrale a rinvenire sulla sua deliberazione, premettendo che in base a questa legge si possano nominare ufficiali di complemento quelli che compiono intieramente il corso liceale nei convitti ordinati a base di educazione militare e che siano rimasti almeno tre anni nell'istituto stesso.

Io credo che fra le quattro categorie di ufficiali di complemento che avremo, cioè quelli provenienti da questi Istituti, i volontari di un anno, i sottufficiali e quelli che fanno l'istruzione nei reggimenti dopo aver fatto il primo anno di liceo, certamente i migliori saranno i primi, perchè avranno un corso d'istruzione generale, sia civile, sia militare, assai superiore agli altri, e quindi sarebbe una vera perdita per l'esercito se non si facesse facoltà di valersene.

Per questo scopo, come Ministro della Guerra, faccio qualunque sacrificio onde favorire questi Istituti a base di educazione militare; ma, qualora tale scopo, quello, cioè, di ottenere un vero reclutamento di ufficiali di complemento, mi venisse tolto, per me cadrebbe tutto l'edificio, e il Ministro della Guerra, come tale, non avrebbe più nessun interesse ad aiutare e spingere la nascente istituzione.

Potrei in tal caso interessarmi alla quistione come ad un argomento sociale che tocca la disciplina dei popoli e molti altri importanti soggetti, ma non potrei interessarmivi che come uomo politico, e non più come Ministro della Guerra.

Insisterei quindi affinché l'on. Senatore Bertolè-Viale considerasse la cosa sotto i diversi punti di vista, dai quali l'ho oggi esaminata, e lasciasse che l'esperimento si faccia completo...

Senatore BERTOLE-VIALE, *Relatore*. Non sono io personalmente, è l'Ufficio Centrale, che fa la proposta.

BICOTTI, *Ministro della Guerra*... Prego allora l'Ufficio Centrale a non insistere; in caso contrario sarei costretto raccomandare al Senato di volermi dare un voto favorevole; perchè del resto, questa questione degli Istituti sarebbe totalmente compromessa, non perchè manchino più domande e ricerche, ma perchè il Ministro

della Guerra non avrebbe nè interesse, nè ragione per fare dei sacrifici in pro di questi istituti.

PRESIDENTE. Sopra quest'articolo ci sono ancora iscritti due oratori.

Osservo però che l'ora è già molto inoltrata.

Senatore GADDA. Ho domandato di parlare per dire due parole soltanto ed esprimere l'impressione che ricevo da questa discussione.

A me pare che l'onorevole Ministro della Guerra dovrebbe aderire alla Commissione sopprimendo la disposizione che vorrebbe favorire nei posti di ufficiali di complemento gli allievi che sortono dai collegi civili che hanno degli istitutori militari, e ciò per due ragioni molto semplici. L'una è che questa istituzione dei collegi civili con ufficiali non è che in embrione: finora non è che un tentativo, un esperimento. Sarà forse buona nel fondo, tale riforma: forse il Ministro avrà ragione nella massima, ma non è ancora venuto il momento di applicarla. È un esperimento immaturo, e quindi è inopportuno crearvi sopra un privilegio che non è giustificato.

Ora, abbiamo appena due collegi civili in Italia che hanno questi istitutori militari. Come andiamo adesso ad attaccare ad una pianta che spunta appena, un edificio così importante come è quello di creare degli ufficiali? Aspettiamo la pianta che sorga e poi vedremo quale vigoria avrà e quali frutti darà.

Io faccio poi una seconda osservazione: noi, nell'attribuire a questi collegi, in cui vi sono dei militari per istitutori, un privilegio di questa natura, facciamo supporre che questi collegi abbiano una qualche cosa del militare, siano diversi dagli altri istituti e collegi civili, mentre essi devono essere perfettamente civili, e mantenere integro questo carattere, e dobbiamo curare che non si snaturi la istituzione dei collegi nazionali, che è importante e necessaria. Tutti sappiamo che il concetto di mandare in tali collegi degli ufficiali è venuto per ragioni di disciplina e di moralità.

Il rimedio ad un male ha lo scopo di guarire il corpo malato, non di cambiare il corpo e di costituirne un altro. Così gli istitutori militari sono introdotti nei collegi militari per guarire i collegi nazionali, non per maturare e sopprimere la istituzione civile per renderla militare.

Se dei giovani che sortono da questi collegi noi faremo degli ufficiali di complemento a pre-

ferenza di quei giovani che escono dagli altri collegi, andremo a creare un' istituzione privilegiata, una istituzione mista militare e civile, che credo non sarebbe buona e che ad ogni modo dobbiamo studiarla ponderatamente, e non introdurla qui di straforo, in una legge che ha un altro scopo tutto militare.

Per l'interesse del servizio militare dobbiamo curare i collegi militari, ma dobbiamo per altre ragioni d'interesse ancora più generale curare anche i collegi civili e fare in modo che ne sortano dei giovani che siano preparati alla vita civile.

Io quindi non vorrei che si creasse questo privilegio, non vorrei che da questi collegi civili, come quelli di Milano e Salerno (che ora per ragioni della disciplina che non andava bene, hanno ufficiali), uscissero giovani che godessero favori ingiusti, mentre quelli che sortono da collegi nei quali la disciplina era buona non abbiano ad avere un privilegio di favore. Io credo che considerando queste ragioni, farebbe bene l'onorevole signor Ministro ad accettare il voto della Commissione di sopprimere questa disposizione.

Lo ripeto, se la base di questa disposizione è giusta, verrà il momento di farla quando sarà provata la bontà della riforma e fatta generale ai collegi nazionali; per oggi sarebbe intempestiva.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Villari ha la parola.

Senatore VILLARI. A me pare che alcune delle ragioni addotte dall'Ufficio Centrale abbiano molto peso, a cagione dell'effetto che una disposizione di simile natura potrebbe avere sulle scuole; giacchè io mi limito a considerare l'articolo principalmente sotto questo aspetto.

L'onorevole Ministro della Guerra ha detto: Qui c'è un equivoco; non si è inteso, con questo articolo, con cui si stabilisce che gli alunni i quali escano dai convitti a base militare, possano essere nominati ufficiali di complemento, non si è inteso di dare un privilegio, come non si è inteso di richiamare degli scolari, perchè ce ne sono già troppi.

Io non dico che il Ministro della Guerra abbia avuto questa intenzione; ma dico che questo sarà l'effetto.

Appena si saprà che nei due convitti di Salerno e di Milano gli alunni possono essere

nominati ufficiali di complemento (il che vuol dire che non sono più obbligati a fare il volontario di un anno, e che per conseguenza le famiglie non dovranno più sborsare le mille o milleduecento lire)....

RICOTTI, *Ministro della Guerra*. No, non è così.

Senatore VILLARI.... tutti correranno a quei collegi e le domande saranno moltissime.

Questo, cosa vuol dire? Che si dà un vantaggio a due soli istituti in tutta Italia, vantaggio che diventa un privilegio. E, notate poi, a chi si dà tale vantaggio? A due istituti che sono in via di esperimento. Bisogna intenderci bene: come sono nate queste scuole? Si è detto: Nei convitti nazionali la disciplina non va bene, nei militari va bene; dunque il Ministro della Guerra porterà la disciplina militare negli istituti civili, rimanendo l'istruzione sempre la stessa. Così avremo un'istituzione perfetta.

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

Senatore VILLARI. Vi sono alcuni, che dicono il sistema buono, altri cui non piace; il Ministro della Guerra disse: lasciateci fare l'esperimento e poi vedrete. Il Parlamento ammise l'esperimento. Ora il Ministro afferma che l'esperimento bisogna farlo completo, altrimenti non si può vedere se riesce o no.

E sta bene. Ma che cosa significa fare un esperimento completo, per vedere se questo sistema scolastico dà o no, buoni risultati? Mi pare che significhi: mettere la scuola nelle condizioni adatte ad ottenere buoni risultati; cioè darle buoni locali, personale militare idoneo a comandare e mantenere la disciplina nella scolaria, buoni professori.

Quando ciò sia, aspettare due o tre anni almeno, per vedere quali sono i risultati degli alunni; che esami fanno, come riescono. E se riescono bene, allora questo privilegio, che ora si chiede, sarà esteso a tutti i convitti, a base militare. Ma prima bisogna che l'esperimento sia fatto.

Se invece si dice fin d'ora: Chi va in queste scuole può essere nominato ufficiale di complemento, ne segue naturalmente che molti andranno in queste scuole per non fare il volontariato. Infatti io non mi sarei avveduto della importanza di questo articolo di legge, se non ne avessero parlato i giornali, annunciando appunto che con esso le famiglie veni-

vano esonerate dalla spesa, e i giovani dall'obbligo del volontariato. Lessi allora l'articolo e vidi che con esso, coloro i quali volevano liberarsi dal volontariato di un anno e dalla spesa avrebbero ottenuto lo scopo frequentando i convitti nazionali, ordinati a base di educazione militare, invece di frequentare un altro liceo qualunque.

Io mi sono preoccupato di tutto ciò, anche perchè il volontariato di un anno ha dato ottimi risultati, ed io ne ho visto l'esperimento con miei discepoli, e con miei parenti. Vanno sotto le armi ragazzi e tornano uomini, imparano a rispettare e a farsi rispettare in mezzo ad uomini di ordine sociale inferiore. Vivono nella caserma, strigliano il cavallo, imparano a far uso delle armi, diventano seri. Ora invece si dice loro: studiate il latino ed il greco in questo liceo, e non farete il volontariato di un anno.

Certamente il signor Ministro nel formulare questo articolo 51 non ha avuto in mente questo, ma è certo che le famiglie, le quali non hanno voglia di spendere, ed i giovani i quali non hanno voglia di servire, useranno di questo mezzo per essere esenti dalla spesa e dal servizio.

RICOTTI, *Ministro della Guerra*. Ma non è vero, è un errore.

Senatore VILLARI. Questo certamente sarà il risultato, e così tutti lo hanno inteso.

L'articolo dice:

« Possono essere nominati sottotenenti di complemento nelle varie armi o corpi:

c) Gli allievi dei convitti nazionali ordinati a base di educazione militare, che vi hanno compiuto con successo i tre anni di corso liceale ».

Ora io non sono favorevole nè contrario a questi nuovi convitti a base militare. Se il Ministro della Guerra mi dice che vi è bisogno di ufficiali di complemento, e questo è un mezzo per averli, io mi rimetto, perchè non sono competente in questa materia.

Però queste scuole si sono aperte a novembre, ed ancora non hanno funzionato abbastanza, perchè si possa avere una sufficiente esperienza, per decidere della loro maggiore o minore bontà. Quando si sarà visto il risultato e saremo convinti che danno buoni frutti; quando conosceremo il risultato degli esami, allora si potrà non solo approvare, ma anche promuovere la nuova

istituzione, applicando a tutti i convitti del Regno questo nuovo ordinamento.

Se il signor Ministro ci dice; io domando di far questa prova, perchè spero di riuscire a trasformare e migliorare l'educazione nazionale, ad avere anche buoni ufficiali di complemento, noi dobbiamo dire, faccia pure l'esperimento. Ma fino a che l'esperimento non è fatto, io non traggio conseguenze premature.

Perciò a me pare che le ragioni addotte dall'Ufficio Centrale abbiano un grave peso, e senza avere nessuna pretensione di giudicare la parte tecnica e militare, considerando solo dell'effetto morale che questo art. 51 avrà sulla gioventù e sulle scuole, delle quali io qualche esperienza debbo avere, perchè ho vissuto in esse tutta la mia vita, dico che si fa nascere la voglia di non fare il volontariato, ed a me pare invece che bisognerebbe imporlo a tutti i giovani universitari, poichè non c'è cosa che loro faccia tanto bene, che tanto li affezioni all'esercito, che rialzi il carattere morale, quanto l'aver fatto il soldato. Deve ritenersi come un onore l'aver appartenuto all'esercito; e deve ritenersi che fare il soldato sia un complemento dell'educazione nazionale. Ma il Ministro converrà che fare il soldato non vuol dire stare in un convitto e fare gli esercizi in una corte; ma vivere in caserma, strigliare il cavallo, vivere con tutti i compagni in termini di uguaglianza e farsi rispettare, sottoporsi alla disciplina, imparare a maneggiare le armi. Io, dunque, senza pretesa alcuna nella questione tecnica militare, accetto per la parte che riguarda le scuole, tutte le osservazioni dell'Ufficio Centrale.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Senatore Vitelleschi.

Senatore VITELLESCHI. A me invece questo concetto ha fatto buonissima impressione.

A me sembra un ottimo concetto quello di mettere a contributo in certa misura anche l'educazione civile, poichè noi non possiamo far tutto con collegi militari; questi saranno appena bastevoli per la parte attiva dell'esercito, e sarebbero del tutto insufficienti per corrispondere ai bisogni, che ha indicati l'onorevole Ministro.

Ora io non saprei immaginare un concetto migliore di quello di creare dei collegi civili, sui quali il Governo possa esercitare una tale

azione da farne un vivaio di ufficiali di complemento.

A me l'idea pare ottima, e per conseguenza sono disposto a votare in favore ma ad una condizione: il Ministro cioè dichiarare che la esplicazione di questo suo concetto non si limiterà solamente a questo *comma* che ci ha presentato, ma faccia delle dichiarazioni, ci rassicuri sul modo col quale questi collegi saranno costituiti.

Quei Senatori che per questo titolo dimandano che la questione sia rimandata finchè si sia fatto l'esperimento, non si preoccupano che noi abbiamo bisogno di preparare il nostro personale in tempo; non essendo noi sempre padroni di procurarlo, quando ne avremo bisogno.

Per me non avrei difficoltà a votare questa misura, a condizioni che l'onorevole Ministro dichiarare che darà a queste istituzioni lo sviluppo necessario perchè rispondano al compito che loro abbiamo attribuito ed al favore che da questa legge ricevono. Se però si richiede che nella stessa legge si accenni ad un regolamento da farsi o a qualche mezzo più opportuno per garantire una buona costituzione di questi collegi, non credo vi sia difficoltà d'introdurre nell'articolo o per mezzo di un ordine del giorno esprimere il desiderio che siano presentate in un'altra legge le norme costitutive di questi collegi. Quel che per me è indubitato si è che, se questi collegi a base militare saranno organizzati in modo che rispondano veramente al loro scopo, noi avremo per ufficiali di complemento i migliori elementi che si possano desiderare.

Senatore BERTOLÉ-VIALE, *Relatore*. Domando la parola.

Senatore VITELLESCHI. A me solo importava di dichiarare che io sono pronto a dare il mio voto a questa disposizione, alla sola condizione di essere rassicurato che in conseguenza di queste deliberazioni sarà data a queste istituzioni una tale costituzione che i frutti che se ne potranno ricavare siano adeguati al privilegio, se così noi vogliamo chiamarlo, ma soprattutto al compito che loro assegniamo con questo articolo.

RICOTTI, *Ministro della Guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

RICOTTI, *Ministro della Guerra*. Vorrei dare una semplice spiegazione all'onorevole Villari.

A me pareva di aver già esposto che questi giovani dei convitti, non sfuggono agli obblighi di leva e non possono fare a meno di essere, o volontari di un anno, o militari di 1^a, di 2^a oppure di 3^a categoria. Il tempo di servizio sotto le armi, che così, per tale loro rispettiva condizione di leva, devono prestare, lo presteranno come ufficiali di complemento. E per noi ciò è meglio, perchè la parte materiale del servizio, che è la manovra, essi l'hanno già imparata nel convitto.

Ora un giovane bene istruito che dai 16 ai 20 anni ha imparata tutta la parte elementare dell'istruzione militare e che poi fa il servizio come ufficiale per un anno in un reggimento, sarà per 10 anni un eccellente ufficiale di complemento; ma se ella gli fa fare soltanto il soldato, non potrà mai trarne che un mediocre ufficiale. È appunto quello che in parte accade ai volontari di un anno, che fanno soli tre mesi da ufficiale, e rimangono mediocri ufficiali di complemento pel caso di guerra, perchè manca loro precisamente la pratica. Ella ha poi insistito sulle 1200 lire...

Senatore VILLARI (*interrompendo*). Su tutto io insisto.

RICOTTI, *Ministro della Guerra*. Colla legge attuale, per fare il volontario di un anno, anche l'allievo del convitto dovrà pagare le 1200 lire; se invece appartiene alla prima categoria, deve seguirne la sorte e fare due anni di servizio, e così fare due o tre mesi se appartiene alla seconda, e finalmente, se alla terza, fare i quindici giorni nella milizia territoriale come ufficiale territoriale. Tale sistema di reclutamento degli ufficiali di complemento sarà sempre di gran lunga migliore dell'attuale.

Capisco che ciò non garbi al personale di governo dei convitti attuali; ma le provincie, i comuni, i parenti stessi, fanno sottoscrizioni perchè si estenda l'istituzione dei convitti ordinati a base di educazione militare.

Ci sono, lo comprendo, degli interessi di concorrenza, degli impiegati che temono di perdere il loro posto, ci sono tanti altri interessi che una riforma in grande tocca sempre più o meno vivamente, ma appunto per questo si usano tutte le precauzioni per menomare i danni e diminuire gli attriti.

La questione di merito, in generale, è sempre molto difficile, e tanto più in questo caso in cui si deve considerare, non tanto l'argomento degli ufficiali di complemento, quanto una questione di avvenire. Interessa l'avvenire del paese che coloro i quali di qui a 25 o 20 anni potranno essere i Deputati ed i Ministri e coprire la maggior parte degli impieghi dello Stato, abbiano avuto una educazione piuttosto forte e fondata sul rispetto alle istituzioni.

Passo ora alla dichiarazione che mi ha chiesta l'onorevole Senatore Vitelleschi.

Il concetto del Governo è quello di aumentare il numero dei convitti; difatto, vi è una proposta al riguardo nel bilancio pel 1886-87; ma fino a tanto che questo non sia approvato, il Governo non può far nulla, tanto più che in vista delle molte richieste delle provincie e dei comuni, siamo dubbiosi nella scelta delle località....

Senatore VILLARI. Ma l'esperimento non è fatto ancora.

RICOTTI, *Ministro della Guerra*.... E non si farà senza l'autorizzazione del Parlamento. Quando la proposta verrà innanzi al Senato, l'onorevole Villari farà quelle obiezioni che crederà opportune; ma se la Camera e la maggioranza del Senato daranno il loro voto favorevole alla proposta, naturalmente il Governo sarà costretto ad aumentare il numero dei convitti a base di educazione militare.

Quando saremo alla discussione del bilancio, la questione si risolleverà, e se i primi esperimenti ci avranno dato cattivi risultati, torneremo indietro, e non vi sarà nulla di compromesso.

La questione di questi istituti di istruzione secondaria, a base di organamento e di disciplina militare, è molto grave.

Pur troppo molti genitori sono in oggi restii dall'inviare i loro figli nei collegi militari, appunto perchè dicono, ed è un fatto, che non vi si impartisce loro l'istruzione necessaria affinché, all'occorrenza, possano proseguire altra carriera, che non sia quella militare. E quindi moltissimi genitori con rincrescimento finiscono per mandare i propri figli alle scuole a base di educazione ecclesiastica.

Quando noi avremo potuto assicurare dei buoni risultati che ci ripromettiamo dagli esperimenti, che si stanno già facendo nei convitti

nazionali di Salerno e di Milano, allora il Governo proporrà che si aumentino almeno fino a cinque, questi istituti; ed è questa la proposta che verrà presentata a suo tempo al Parlamento.

Senatore ALFIERI. Domando la parola per una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore ALFIERI. Ho chiesto la parola per una mozione d'ordine, cioè per pregare il Senato di voler tener presente la gravità delle questioni che si connettono all'articolo in discussione.

Oramai bastano le cose dette dagli onorevoli nostri Colleghi i Senatori Villari e Vitelleschi, e la risposta che loro ha dato l'onorevole Ministro della Guerra, per dimostrare come alla questione della trasformazione di alcuni collegi in istituti in parte militari, od almeno con disciplina militare, si colleghino molteplici altre questioni, e certo non lievi, riflettenti l'ordinamento degli istituti di istruzione secondaria; e gli effetti della educazione avuta in quelli sugli obblighi al servizio militare.

A me pare che, stante l'ora tarda, non sarebbe conveniente che il Senato troncasse in un modo improvviso una discussione tanto importante, pregiudicando forse con una decisione, non abbastanza maturata, delle conseguenze di non poca entità.

Domando quindi all'onorevole Ministro della Guerra ed al nostro Ufficio Centrale di consentire al rinvio del seguito di questa discussione a domani.

Voci. Sì, sì. A domani, a domani!

PRESIDENTE. Allora se nessuno fa opposizione, il seguito di questa discussione è rinviato a domani e do lettura dell'ordine del giorno:

Al tocco e mezzo — Riunione negli Uffici per l'esame del progetto di Proroga per la vendita dei beni comunali incolti.

Alle due pom. — Seduta pubblica.

I. Discussione dei seguenti progetti di legge:

Avanzamento nel Regio Esercito (*Seguito*);
Responsabilità dei padroni, imprenditori ed altri committenti per i casi d'infortunio;
Ordinamento del credito agrario.

II. Interpellanza del Senatore Griffini al Ministro dell'Interno sulla circolare 9 giugno 1885, relativa ai vini gessati.

La seduta è sciolta (ore 6 e 25).